

nuova protezione casa

IL PRESENTE FASCICOLO
INFORMATIVO CONTENENTE:

- NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO
- CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
COMPRENSIVE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE
PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

**contratto di assicurazione
per la casa e la famiglia**

edizione aprile 2016



ridefiniamo / la protezione

nuova protezione casa

**IL PRESENTE FASCICOLO
INFORMATIVO CONTENENTE:**

- **NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO**
- **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
COMPRENSIVE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE
PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.**

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

contratto di assicurazione per la casa

edizione aprile 2016

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P.I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Area Clienti



Sulla home page del sito **www.axa.it** è possibile registrarsi all'Area Clienti e consultare le polizze stipulate con AXA Assicurazioni.

Il sito è navigabile con pc, tablet e smartphone.

Nell'Area Clienti è possibile verificare:

polizze attive

coperture
assicurative

scadenze

condizioni
contrattuali



ridefiniamo / la protezione

Per questo prodotto è stata usata una carta proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.





NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI

(predisposta in conformità al D.L del 7 settembre 2005, N. 209 art. 185 – Codice delle assicurazioni private e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 08 e il regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010)

Avvertenza

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle condizioni generali di assicurazione

Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all'interno delle C.G.A.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 (20154), è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 – Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet **www.axa.it**; indirizzo di posta elettronica: **infodanni@axa.it**.

La Compagnia. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2014), ammonta a € 812 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 601 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

L'indice di solvibilità di AXA ASSICURAZIONI S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 190,46%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Le parole sottolineate di seguito indicate a seguire nella presente Nota Informativa, trovano la descrizione nel Glossario riportato facente parte integrante della nota stessa.

Avvertenza

Proroga e durata dell'assicurazione

Il contratto di durata annuale si rinnova tacitamente per un altro anno e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

Il contratto di durata pluriennale si rinnova tacitamente per un altro anno alla sua scadenza e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata

Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno, se l'assicurazione è stipulata per una



durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata del contratto.

Si rinvia per maggiori dettagli all'art. 9.3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" e all'art. 9.8 "Proroga dell'assicurazione e durata dell'assicurazione" delle C.G.A.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Nuova protezione Casa, è un prodotto multigaranzia caratterizzato da garanzie acquistabili separatamente e/o congiuntamente fra loro, destinato a tutelare l'Assicurato, la sua famiglia e gli animali domestici:

- dagli eventi impreveduti, che possono causare la perdita o il danneggiamento dei beni della famiglia, riconducibili alla propria abitazione ed al suo contenuto mediante:

la sezione **Incendio ed altri danni alla casa**,

per i danni che possono causare la distruzione o il danneggiamento del fabbricato e di quanto in esso contenuto a seguito di determinati eventi quali ad esempio l'incendio stesso, il fulmine, il fenomeno elettrico, la fuoriuscita d'acqua condotta, gli eventi atmosferici, eventi socio politici, guasti cagionati dai ladri ed il terremoto.

(art. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 delle C.G.A.)

la sezione **Furto**,

per i danni derivanti da furto stesso, rapina ed estorsione dei beni nell'abitazione comprensivi i danni causati dai ladri

(art. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 delle C.G.A.)

la sezione **Tutela delle opere d'arte e d'antiquariato**,

per offrire a piccoli collezionisti privati una protezione a 360 gradi a seguito di distruzione o danneggiamento di un oggetto d'arte.

(art. 3.2 e 3.7 delle C.G.A.)

- nella vita di relazione, sia per i danni involontariamente provocati agli altri sia per i danni ingiustamente subiti, mediante:

la sezione di **Responsabilità civile verso terzi**,

che comprende sia i danni a terzi nell'ambito della vita privata inclusa la conduzione dell'abitazione e la proprietà di animali, che i danni derivanti dalla proprietà del fabbricato o nei confronti del proprietario della casa e da incendio della casa o del contenuto.

(art. 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.11 delle C.G.A.)

la sezione **Tutela legale**,

per la difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale dei propri diritti a seguito di un sinistro accaduto nell'ambito della vita privata

(art. 5.3 delle C.G.A.)

la sezione **Vita digitale a tutela dai rischi internet**,

per la difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale dei propri diritti a seguito di un sinistro accaduto nell'ambito della vita privata

(art. 6.3 delle C.G.A.)

in presenza di cani e gatti:

la sezione **Confido**,

che comprende sia i danni terzi causati da cani e gatti, sia il rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici da malattia o infortunio, che le controversie di tutela legale

(art. 8.3, 8.9 e 8.18 delle C.G.A.).



Inoltre, la garanzia **Assistenza per la casa** è sempre operante. (art. 7.2 delle C.G.A.).

Avvertenza

Esclusioni e limiti delle coperture assicurative

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate dagli specifici articoli delle C.G.A., evidenziati con retinatura.

Più precisamente per :

- le garanzie di **Incendio e altri danni alla casa** gli art. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13
- le garanzie di **Furto** gli art. 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11
- le garanzie di **Tutela delle opere d'arte e d'antiquariato** gli art. 3.3 e 3.14
- le garanzie di **Responsabilità civile verso terzi** gli art. 4.4, 4.5,4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12
- le garanzie di **Tutela legale** gli art. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6
- le garanzie di **Vita digitale** gli art. 6.3, 6.4, 6.5, 6.6
- le garanzie di **Assistenza** gli art. 7.2, 7.3
- le garanzie di **Confido** gli art. 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.10, 8.11, 8.12, 8.19, 8.20, 8.21

Avvertenza

Sospensione della garanzia

Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia, così come regolamentato al punto 4 dell'art. 2.7 e agli art. 3,15 e 9.3 delle C.G.A.

Avvertenza

Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d'indennizzo)

Il contratto prevede l'applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali (massimo limite d'indennizzo) alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Tali franchigie, scoperti e massimali opportunamente evidenziati sulle C.G.A., trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e più precisamente per:

- le garanzie di **Incendio e altri danni alla casa** gli art. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,1.8, 1.10, 1.11, 1.12,
- le garanzie di **Furto** gli art. 2.1,2.3, 2.4, 2.5, 2.10,2,11
- le garanzie di **Tutela delle opere d'arte e d'antiquariato** l'art.3,7, 3.14
- le garanzie di **Responsabilità civile verso terzi** gli art. 4.4, 4.5,4.6, 4.7,4.8
- le garanzie di **Assistenza** l'art. 7.2,
- le garanzie di **Confido** gli art. 8.3, 8.5, 8.9

Esempi di applicazione di Franchigia:

- Danno accertato 1.000 euro, franchigia prevista in polizza 100 euro per sinistro.
Importo liquidato 900 euro ($1.000 - 100 = 900$).

Esempio di applicazione di Franchigia con limite massimo d'indennizzo o risarcimento

- Danno accertato 3.000 euro, previsto in polizza limite massimo d'indennizzo pari a 2.500 euro
franchigia prevista in polizza 100 euro
Importo liquidato 2.500 euro. Poiché il limite di indennizzo è 2.500, l'importo liquidabile ($3.000 - 100 = 2.900$) non può essere superiore.

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo:

- Danno accertato 10.000 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250 euro per sinistro. Importo liquidato 9.000 euro ($10.000 - 10\% = 9.000$ poiché il 10% di 10.000 euro è 1.000 ed è superiore al minimo di 250).

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo o risarcimento:

- Danno accertato 11.000 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500euro per sinistro e per anno assicurativo.
Importo liquidato 9.900 euro (pari $11.000 - 10\% = 9.900$, poiché il 10% di 11.000 euro è pari a 1.100).



1.100 ed è superiore al minimo di 250). L'importo totale di 9.900 euro è inferiore al limite massimo di indennizzo di 15.500 euro.

- Danno accertato 20.000 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 250 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 15.500 euro poiché l'importo di 18.000 euro (pari $20.000 - 10\% = 18.000$) è superiore al limite massimo di indennizzo di 15.500 euro.

Assicurazione Parziale

In caso di sinistro laddove il valore dei beni assicurati risultasse superiore a quanto indicato in polizza al momento della sottoscrizione, AXA risponderà dei danni in proporzione della parte suddetta così come sancito dall' art. 1907 del C.C., salvo quanto disposto dall'art. 1.29, 3.9 delle C.G.A.

Avvertenza

Per la garanzia Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici è prevista la presenza di un limite massimo di età assicurabile riportato all'art.8.11 delle C.G.A.

4. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Avvertenza

Dichiarazioni false e reticenti in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare l'annullamento dello stesso con la perdita totale o parziale dell'indennizzo / risarcimento, così come disposto dall'art. 9.1 delle C.G.A.

Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 o dall'art. 1418 del C.C.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

La mancata comunicazione scritta ad AXA di circostanze di aggravamento / diminuzione del rischio oggetto dell'assicurazione, potrebbero comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo / risarcimento e/o il recesso di AXA stessa, così come disposto dall'art. 9.6 e 9.7 delle C.G.A.

Al solo scopo esemplificativo, la mutata struttura di un edificio in conseguenza dell'elevazione di un ulteriore piano con l'edificazione a nuovo del tetto in materiale diverso da quello precedentemente dichiarato, possono considerarsi elementi di valutazione a fini assicurativi e pertanto considerati di aggravamento / diminuzione del rischio stesso. L'esempio di cui sopra, deve intendersi finalizzato esclusivamente alla migliore comprensione dell'avvertenza e limitativo nella sua rappresentazione rispetto ad altre possibili circostanze.

6. Premi

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. Sono consentite anche altre forme di frazionamento.

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario / agente (D.L.7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private) con le seguenti modalità:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

E' consentito pagare in contanti contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Tale limitazione non opera per le coperture del ramo responsabilità



civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Avvertenza

Al contratto, può essere applicato uno sconto nelle seguenti circostanze:

- presenza di impianto d'allarme antifurto, relativamente alla garanzia Furto, rapina e estorsione. L'Intermediario / Agente può avere la possibilità di applicare a titolo di sconto, nell'ambito di una flessibilità eventualmente concessa dalla compagnia, una riduzione applicata sul premio di tariffa.

Avvertenza

In presenza di contratto di assicurazione connesso a mutuo e ad altri contratti di finanziamento, per il quale sia stato corrisposto un premio unico, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo stesso o del finanziamento, AXA restituisce al debitore / assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In tale circostanza AXA tratterà dal calcolo del rimborso quanto successivamente indicato alla voce "spese amministrative sostenute per il contratto" a condizione che le stesse siano state esplicitate in proposta ed in polizza ovvero nel modulo di adesione della copertura assicurativa (art.9.13 delle C.G.A.).

In alternativa AXA, su richiesta del debitore / Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato (art. 9.13 delle C.G.A.).

7. Rivalse

Avvertenza

Il contratto prevede la possibilità da parte di AXA di agire in rivalsa, come disciplinato dall'art. 1916 del C.C..

A solo scopo esemplificativo, riportiamo di seguito un possibile caso di rivalsa:

Incendio propagatosi da un immobile confinante con l'abitazione assicurata che danneggi i beni di questo ultimo. AXA indennizzerà l'abitazione assicurata per i danni materiali e diretti da incendio e successivamente farà azione di rivalsa nei confronti del proprietario dell'immobile da cui è scaturito l'incendio.

8. Diritto di recesso

Avvertenza

Diritto di recesso per sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 30 giorni prima rispetto alla data di efficacia del recesso. Si rinvia per maggiori dettagli all'art. 9.9 "Recesso in caso di sinistro" delle C.G.A.

Diritto di recesso alla scadenza contrattuale

Durata annuale: è riconosciuto ad entrambe le Parti il diritto di recedere dal contratto, mediante l'invio di una lettera raccomandata, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata.

Durata pluriennale: in deroga all'art 1899, primo comma, del codice civile è riconosciuto al solo contraente il diritto di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singola annualità, mediante l'invio di una lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. In ogni caso, è riconosciuto ad entrambe le parti alla scadenza naturale indicata in polizza, il diritto di recedere mediante l'invio di una lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

Si rinvia per maggiori dettagli all'art. 9.8 "Proroga dell'assicurazione e durata dell'assicurazione" delle C.G.A.



9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 codice civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).

Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.

10. Legge applicabile al contratto

In base all'Art. 180 del D.Lgs. 7/9/2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni", il contratto è regolato dalla legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso premio) sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza

In caso di sinistro, sono previsti a carico del Contraente modalità e termini di denuncia dello stesso come indicato negli articoli seguenti. Inoltre, di seguito sono indicati gli articoli che regolano le procedure liquidative:

- le garanzie di Incendio e altri danni alla casa gli art. da 1.24 a 1.35 delle C.G.A
- le garanzie di Furto gli art. da 2.13 a 2.22 delle C.G.A
- le garanzie di Tutela delle opere d'arte e d'antiquariato gli art. da 3.16 a 3.24 delle C.G.A
- le garanzie di Responsabilità civile verso terzi gli art. da 4.16 a 4.28 delle C.G.A
- le garanzie di Tutela legale gli art. da 5.8 a 5.11 delle C.G.A
- le garanzie di Vita digitale gli art. da 6.7 a 6.10 delle C.G.A
- le garanzie di Assistenza gli art. 7.4 e 7.5 delle C.G.A
- le garanzie di Confido gli art. 8.7, 8.8, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25

Avvertenza

Per la gestione dei sinistri **Tutela Legale (sezione tutela legale e vita digitale)** AXA si avvale di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale - Con sede in Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma - Tel. +39 06. 42.115.629 - Fax +39 06. 48.70.326 denominata in polizza AXA ASSISTANCE (o IPA) alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).

Per la gestione del servizio di **Assistenza** di cui alle prestazioni previste in polizza AXA si avvale di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. - Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma di seguito denominata AXA ASSISTANCE. Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, direttamente ad AXA ASSISTANCE, telefonicamente Numero Verde 800.27.13.43 (dall'estero Tel. 06/42.11.55.75) oppure via fax (06/47.43.262), nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre tre giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA ASSISTANCE non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

13. Reclami

Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:



Mail: reclami@axa.it

PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it

Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. –

c.a. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO

Fax: (+39) 02.43.44.81.03

avendo cura di indicare:

- nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del Contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta.

Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito **[www.ivass.it/PER IL CONSUMATORE/come presentare un reclamo](http://www.ivass.it/PER_IL_CONSUMATORE/come_presentare_un_reclamo)**.

Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

- Conciliazione paritetica: per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A. la cui richiesta di risarcimento abbia un valore non superiore a € 15.000, sia stata formulata senza l'intervento di rappresentanti (avvocati, consulenti, infortunistiche) o di cessionari del credito e non sia stata riscontrata dalla Compagnia oppure sia stata respinta oppure sia stata seguita da un risarcimento ritenuto non soddisfacente.

Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'Accordo ANIA (indicate in apposito elenco su **www.ania.it**), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda.

La Compagnia provvederà a rispondere entro 30 giorni dal giorno dell'attivazione.

- Negoziazione assistita: per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A., le cui Parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole la questione tramite l'assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all'Albo.

Per attivare la procedura è necessario rivolgere alla Compagnia un invito a partecipare alla procedura, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.

La Compagnia provvederà a rispondere all'invito entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

- Mediazione: per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia).

Per attivare la procedura, il Contraente, l'Assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro.

La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.

- Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.

Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla



stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.

Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito www.axa.it

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.

I reclami relativi ad aspetti di trasparenza informativa dei prodotti unit e index linked o delle operazioni di capitalizzazione, devono essere inviati alla CONSOB Divisione Tutela del Consumatore Ufficio Consumer Protection, via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma.

14. Arbitrato

Avvertenza

Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dagli art. 1.27, 2.16, 7.5, 8.16 si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Frédéric de Courtois



Glossario

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo di polizza:

Abitazione:	singola unità immobiliare destinata a civile abitazione e a studio privato se coesistente, comprese eventuali quote di fabbricato di proprietà comune, che può essere: ▪ appartamento (tipo A) complesso di locali fra loro comunicanti facenti parte di uno stabile costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all'interno dello stabile ma con accesso comune dall'esterno; ▪ villa a schiera o casa unifamiliare (tipo B), complesso di locali fra loro comunicanti facenti parte di uno stabile costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, con accesso indipendente dall'esterno; ▪ villa (tipo C), complesso di locali con uno o più accessi dall'esterno, isolato da altri fabbricati.
Abitazione abituale:	l'abitazione dove l'Assicurato e il nucleo familiare dimorano in modo continuativo e stabile.
Animale domestico:	tutti gli animali che vivono stabilmente con l'uomo, il quale li nutre e li protegge. Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali: ▪ proibiti a norma di legge (D.M. 19/04/96); ▪ utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite.
Arbitrato:	le Parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere rituale, quando la decisione degli arbitri (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice, oppure irrituale quando gli arbitri regolano senza particolare formalità il rapporto controverso, e la loro decisione è vincolante solo tra le Parti.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Assistenza Stragiudiziale:	l'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
AXA:	AXA Assicurazioni S.p.A.
Bicicletta Elettrica:	biciclette a pedalata assistita con motore elettrico di potenza massima di 0,25 KW non soggette all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile veicoli a motore.
C.G.A.:	condizioni generali di assicurazione
Cassaforte:	contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei gioielli e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La corazzatura della cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi. La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione). La cassaforte deve avere peso minimo 200 kg. tranne per le casseforti a muro, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo



	senza la demolizione dello stesso.
Certificato di Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Collaboratori:	prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici, comprese baby sitter.
Contenuto:	l'insieme delle cose che si trovano nell'abitazione, nell'eventuale studio privato coesistente, che appartengono alle seguenti categorie: a) arredamento, quali mobili in genere dell'abitazione e studio privato compresi l'archivio e documenti personali; quadri e tappeti di valore singolo non superiore a 600 euro; abbigliamento personale, e le opere di miglioria ed addizionali apportate alla casa dall'Assicurato locatario; b) oggetti particolari, quali apparecchi fonici e televisivi (radio, televisori, videoregistratori, DVD, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), apparecchi elettronici (computer, stampanti, fax, apparecchi telefonici portatili, sistemi di prevenzione e allarme con le loro parti esterne e simili), nonché parabole e/o antenne TV singole, armi da fuoco, orologi in metallo non prezioso di valore singolo inferiore a 5.000 euro; c) oggetti pregiati, quali quadri e tappeti di valore singolo superiore a 600 euro, arazzi, sculture, oggetti d'arte, pellicce, oggetti e servizi di argenteria; d) gioielli, quali orologi in metallo non prezioso di valore singolo superiore a 5.000 euro, orologi di metallo prezioso, monete d'oro, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure o artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni aventi valore artistico o collezionistico; e) valori, quali denaro, titoli di credito in genere ed ogni altra carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo buoni pasto, francobolli, marche da bollo, schede telefoniche); f) cose riposte nelle dipendenze, arredamento, provviste di famiglia e quant'altro di inerente l'abitazione od in uso all'Assicurato comprese attrezzature sportive, cicli e ciclomotori. Sono esclusi pregiati, gioielli e valori, autoveicoli, motocicli, oggetti particolari di valore unitario superiore a 300 euro, cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata nei locali assicurati.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti.
Cose:	gli oggetti materiali e gli animali.
Danno extra-contrattuale:	danno conseguente a fatto illecito: del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione:	costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia.



Fabbricato:	intero edificio o parte di esso con strutture fuori terra ed eventuali opere di fondazione e/o interrato, escluso il terreno. Si intendono inclusi: a) impianti fissi al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari che possono essere assicurati come cosa a se stante rispetto al fabbricato); sono considerati parte del Contenuto gli impianti di allarme, le parabole e/o antenne TV singole); b) recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, porte, finestre, tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi parchi, giardini, alberi e strade private; c) dipendenze (box, cantine, soffitte, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature sportive) comunque costruite purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate (articoli 817, 818 C.C.); d) in caso di condominio, anche la quota delle parti di proprietà comune.
Fissi ed infissi:	fissi: quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. (per esempio grondaie, pluviali, ringhiere...ecc.); infissi: serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché i telai dove sono fissati (per esempio porte, finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande,... ecc.).
Franchigia:	l'importo a carico dell'Assicurato (espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata). È dedotta dall'importo indennizzabile e, se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procede alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.
Furto:	reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis Codice Penale.
Garanzia:	insieme di eventi previsti in polizza che comportano il pagamento di un premio.
Implosione:	repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio:	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo:	la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.
Infortunio:	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente:	l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile del danneggiato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
Lastre:	lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'arredamento o di elettrodomestici (ad esclusione di televisori, computer, tablet e smartphone) o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani della abitazione.
Manto esterno del tetto:	la superficie esterna del tetto in diretto contatto con gli agenti atmosferici.



Manutenzione ordinaria:	sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Manutenzione straordinaria:	sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Materiali Incombustibili:	si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Metallo prezioso:	oro e platino.
Metri Quadrati:	la superficie interna del fabbricato assicurato e dell'eventuale studio privato coesistente (muri interni compresi) più un terzo della superficie dei balconi, box o garage, terrazze, cantine, mansarde non abitabili ed ogni altra dipendenza assicurata.
Nucleo familiare:	l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi nell'abitazione indicata in polizza.
Pannelli solari e/o fotovoltaici:	impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del fabbricato assicurato.
Parti:	il Contraente ed AXA.
Premio:	il costo dell'assicurazione cioè, la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
Rapina:	reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'articolo 628 Codice Penale.
Responsabilità contrattuale:	attiene all'inadempimento di obblighi stabiliti in un contratto. Si tratta della violazione di diritti relativi in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
Responsabilità extra contrattuale:	riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.
Rivalsa:	è il diritto che l'assicuratore ha, in forza dell'art. 1916 c.c., dopo aver pagato l'indennizzo all'assicurato, di sostituirsi a quest'ultimo nel richiedere il risarcimento del danno al terzo che lo ha provocato, al fine di recuperare dal danneggiante la somma liquidata sotto forma di indennizzo.
Scasso:	forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
Scippo:	furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.



Scoperto:	la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Relativamente alla garanzia Tutela Legale nella vita privata, il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione.
Solaio:	è il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
Spese di giustizia:	sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente può essere condannato a rifondere.
Spese per l'intervento di un legale:	sono quelle esposte nelle parcelle del patrocinatore, definite competenze e spese, con l'esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura di documenti, registrazione di sentenze ed atti, etc.).
Spese Peritali:	le somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti tecnici d'ufficio) o dalla parte (C.T.P. Consulenti tecnici di parte).
Terremoto:	sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Tetto:	l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Transazione:	accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite fra di loro insorta o la prevencono.
Truffa presso l'abitazione:	sottrazione di cose assicurate mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso fraudolento all'abitazione assicurata.
Tubo Interrato:	la tubatura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.
Valore a nuovo:	si intende per: a) il fabbricato, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore del terreno; b) l'arredamento ed oggetti particolari, il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati od asportati con altri nuovi, uguali od equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Vetro antisfondamento:	vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato), purché dotati di pari resistenza.
Zona rossa:	area definita non accessibile dalle autorità competenti.



Glossario specifico per la sezione “Tutela delle opere d’arte e d’antiquariato”

Deprezzamento:	la diminuzione di valore commerciale subita dall’oggetto rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro, verificata dopo il restauro effettuato con l’accordo della Società.
Oggetti d’arte:	quadri, dipinti, affreschi staccati, mosaici staccati, arazzi, sculture, tappeti, mobili, arredi e qualsiasi altro oggetto, esclusi oggetti fragili, francobolli, monete, gioielli e preziosi in genere, il cui mercato di riferimento sia quello dell’arte, dell’antiquariato e/o del modernariato.
Oggetti fragili:	quelli di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, nonché quelli di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino analoghe caratteristiche di fragilità; <u>non sono considerati fragili</u> i mobili quand’anche presentino una parte degli elementi costituiti da vetri e specchi.
Restauro:	l’atto del restaurare l’oggetto d’arte, a seguito di danno parziale, effettuato da personale specializzato.
Valore commerciale:	il prezzo corrente dell’oggetto o quello che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell’arte, dell’antiquariato e del modernariato.
Valore dichiarato:	somma assicurata totale indicata dal Contraente o dall’Assicurato, restando a carico di la questi la prova dell’esistenza e del reale valore commerciale dell’oggetto colpito da sinistro.

Glossario specifico per la sezione “Vita digitale”

Acquisti on-line:	tutti i contratti aventi a oggetto beni stipulati tra un fornitore e un consumatore
E-commerce:	nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal fornitore, nei quali il soggetto che effettua l’acquisto sia una persona fisica che, in relazione ai contratti agisce per scopi non riferibili all’attività professionale eventualmente svolta.
Dati d’autenticazione:	i dati di login, la password, l’indirizzo IP, l’indirizzo e-mail, i dati delle carte di credito, debito o pagamento.
Dati d’identificazione:	tutti i Documenti identificativi personali, comprese le generalità ed il numero di telefono.
Documenti Identificativi personali:	carta d’identità, patente di guida, passaporto, o altro documento attestante l’identità dell’intestatario e riconosciuto dalle Autorità Giudiziarie.
Flooding:	intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi contenuti internet, minimizza la visibilità del contenuto pregiudizievole. Nel caso di contenuti pubblicati su Social Network /Siti internet, l’intervento è possibile solo al fine di contrastarne la visibilità sui motori di ricerca esterni.
Furto d’Identità Digitale:	acquisizione, da parte di terzi, con artificio o raggiro realizzato per mezzo di internet, di dati d’identificazione o autenticazione dell’Assicurato, al fine di realizzare una condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque illecita, in danno dell’Assicurato.



Lesione della Reputazione Online:	offesa recata al decoro, all'onore o alla reputazione dell'Assicurato, o diffusione illecita di dati personali, comuni o sensibili, dell'Assicurato, comprovate con idonei mezzi di prova quali ad esempio: scritti, video, fotografie, contenuti audio, o commenti su Social Network/Siti Internet.
Sito internet:	insieme di pagine web correlate, ovvero struttura ipertestuale di documenti che risiede, tramite hosting, su un web server, accessibile all'utente client che ne fa richiesta tramite un web browser sul World Wide Web della rete Internet, digitando in esso il rispettivo URL o direttamente l'indirizzo IP.
Social Network:	comunità virtuali sorte per facilitare le relazioni intersoggettive e quindi scambiare informazioni, amicizie, contatti.

Glossario specifico per la sezione Confido

Difetto Fisico:	la mancanza o imperfezione di un organo o di un apparato, anche se non note o non diagnosticate precedentemente alla stipula della polizza.
Malattia:	alterazione evolutiva dello stato di salute dell'animale, che necessita di trattamento terapeutico. Si intende equiparato a malattia l'aborto terapeutico.
Protesi:	dispositivo utilizzato per sostituire almeno parzialmente una parte del corpo dell'animale che non è più in grado di operare correttamente.
Tutore:	apparecchio di contenimento immobilizzante prescritto da personale veterinario. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata.

PAGINA BIANCA

Nuova protezione casa

Condizioni generali di Assicurazione

Sezione Incendio e altri danni alla casa

Sezione Furto

Sezione Tutela delle opere d'arte e d'antiquariato

Sezione Responsabilità civile verso terzi

Sezione Tutela legale

Sezione Vita digitale

Sezione Assistenza

Sezione Confido

Norme comuni a tutte le garanzie

Articoli di legge

edizione aprile 2016

PAGINA BIANCA



Indice

Sezione Incendio e altri danni alla casa	pag. 3
• Che cosa posso assicurare	pag. 3
• Contro quali danni posso assicurarmi	pag. 3
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro	pag. 9
• Che cosa fare in caso di sinistro	pag. 11
• Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti	pag. 15
Sezione Furto	pag. 17
• Che cosa posso assicurare	pag. 17
• Contro quali danni posso assicurarmi	pag. 17
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro	pag. 19
• Che cosa fare in caso di sinistro	pag. 21
• Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti	pag. 24
Sezione Tutela delle opere d'arte e d'antiquariato	pag. 25
• Che cosa posso assicurare	pag. 25
• Contro quali danni posso assicurarmi	pag. 25
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro	pag. 27
• Che cosa fare in caso di sinistro	pag. 29
Sezione Responsabilità civile verso terzi	pag. 32
• Chi è assicurato	pag. 32
• Contro quali danni posso assicurarmi	pag. 32
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro	pag. 37
• Che cosa fare in caso di sinistro	pag. 37
• Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti	pag. 38
Sezione Tutela legale	pag. 39
• Chi è assicurato	pag. 39
• Per quali controversie posso assicurarmi	pag. 39
• Con quali condizioni operative mi assicuro	pag. 41
• Che cosa fare in caso di sinistro	pag. 42
• Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti	pag. 43
Sezione Vita digitale	pag. 44
• Che è assicurato	pag. 44
• Per quali controversie posso assicurarmi	pag. 44
• Con quali condizioni operative mi assicuro	pag. 47
• Che cosa fare in caso di sinistro	pag. 47
Sezione Assistenza	pag. 49
• Di quali servizi posso usufruire in caso di imprevisti	pag. 49
• Che cosa fare in caso di sinistro	pag. 53
• Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti	pag. 54



Sezione Confido	pag. 55
• Quali animali posso assicurare	pag. 55
• Contro quali danni posso assicurarmi	pag. 55
• Che cosa fare in caso di sinistro da Responsabilità civile.....	pag. 56
• Quali spese veterinarie sono rimborsabili	pag. 57
• Con quali condizioni mi assicuro per la garanzia “Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici”	pag. 58
• Cosa fare in caso di sinistro da intervento chirurgico.....	pag. 58
• Per quali controversie posso assicurarmi	pag. 59
• Con quali condizioni mi assicuro per la garanzia “Tutela legale cani e gatti”	pag. 60
• Cosa fare in caso di sinistro da Tutela legale	pag. 60
• Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti	pag. 62
 Norme comuni a tutte le garanzie	 pag. 63
 Articoli di legge	 pag. 65
 Informativa sulla privacy.....	 pag. 72



Sezione Incendio e altri danni alla casa

Che cosa posso assicurare

Art. 1.1|Cose assicurabili

Le garanzie di questa sezione possono essere acquistate per le seguenti cose:

1. Il fabbricato adibito ad abitazione;
2. Il contenuto dell'abitazione, dello studio privato, se coesistente, e delle relative dipendenze.

Fermo restando i limiti d'indennizzo di ciascuna garanzia, AXA in nessun caso indennizza una somma superiore a:

- 10.000 euro **per gioielli**;
- 2.500 euro per **i valori**;
- 25.000 euro per singolo **oggetto d'arte**, tappeto ed arazzo, quadro, scultura ed affresco;
- 5.000 euro per le cose portate in villeggiatura.

3. I pannelli solari e/o fotovoltaici.

Per le cose assicurate è necessario indicare sul certificato di polizza **l'indirizzo di ubicazione**.

AXA assicura anche le **cose di proprietà di terzi** e, in tal caso, la polizza si intende stipulata dal Contraente per conto di terzi, proprietari o comproprietari.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 1.2| Certificato di polizza

Nel certificato di polizza sono indicate le cose assicurate con le relative descrizioni, le somme assicurate e le garanzie acquistate.

Art. 1.3| Incendio, fulmine, esplosione e scoppio

AXA indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a seguito di:

1. incendio, fulmine, implosione e scoppio;
2. esplosione, anche se provocata da sostanze od ordigni esplosivi;
3. urto di veicoli stradali o di natanti;
4. caduta ascensori compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche;
5. caduta di aeromobili, loro parti o cose da questi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
6. onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
7. azione del fulmine su alberi;
8. azioni volte ad evitare, diminuire o arrestare le conseguenze del sinistro e le spese di salvataggio previste dall'articolo 1914 C.C.;
9. fumo, gas e vapori:
 - causati da incendio di cose anche non assicurati posti nell'ambito di 50 metri dalle cose assicurate;
 - fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore, purchè collegati con adeguate condutture ad appositi camini.

Le seguenti spese conseguenziali si intendono valide per tutte le garanzie acquistate.

AXA, nel limite delle somme assicurate e se conseguenti agli eventi coperti, rimborsa:

10. **le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare** alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro indennizzabile. Sono sempre esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64. AXA rimborsa sino alla concorrenza del 30% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza;



11. **le spese necessarie per trasloco, deposito e ricollocamento** dell'arredamento domestico assicurato e rimasto illeso, se l'abitazione è obiettivamente inagibile a seguito del sinistro indennizzabile. AXA rimborsa 2.500 euro per anno assicurativo;
12. **i costi e/o gli oneri di urbanizzazione** che l'Assicurato paga a Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato assicurato, in base alle norme di legge in vigore al momento della ricostruzione. AXA rimborsa 3.000 euro per anno assicurativo;
13. **gli onorari di riprogettazione del fabbricato assicurato**, che sono di competenza di liberi professionisti, per le prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno subito dal fabbricato stesso. L'importo della parcella non deve eccedere i limiti previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non deve riguardare prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo. AXA rimborsa 2.500 euro per anno assicurativo;
14. **le spese necessarie per la sistemazione alberghiera** o i danni che derivano dal mancato godimento dell'abitazione assicurata, se la stessa è dichiarata obiettivamente inagibile a seguito del sinistro indennizzabile. AXA rimborsa 2.500 euro per anno assicurativo.
15. le spese per il rifacimento dei documenti personali e dell'archivio fisico.
La garanzia è estesa all'archivio dello studio privato se coesistente con l'abitazione. AXA rimborsa 2.500 euro per anno assicurativo.

Si precisa inoltre, che le spese conseguenziali all'evento terremoto sono disciplinate esclusivamente nella garanzia stessa.

Art. 1.4| Danni a terzi da incendio (Ricorso terzi)

AXA tiene indenne l'Assicurato, fino al massimale indicato nel certificato di polizza, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni materiali e diretti cagionati alle **cose di terzi** da sinistro indennizzabile ai termini di polizza dovuto ad **incendio, esplosione, implosione e scoppio**.

Inoltre, sono compresi in garanzia i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività. Questi danni sono risarcibili fino al 10% del massimale assicurato e con una franchigia per sinistro di 250 euro.

Sono esclusi i danni:

1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
2. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Non sono considerati terzi:
 - il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
3. quando l'Assicurato non è una persona fisica:
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 1.5| Fenomeno elettrico

AXA indennizza i danni materiali e diretti a componenti elettrici ed elettronici delle cose assicurate per effetto di **correnti o scariche causati** da qualsiasi motivo (es. scarica da fulmine o variazioni di tensione sulla rete elettrica, ecc.).

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo per anno assicurativo:

- 3% della somma assicurata per il fabbricato;
- 10% della somma assicurata per il contenuto;
- 10% della somma assicurata per i pannelli solari e/o fotovoltaici.

Inoltre, sono previste le seguenti franchigie per sinistro:

- 100 euro per i danni al fabbricato e al contenuto;
- 250 euro per i danni ai pannelli solari e/o fotovoltaici.

Sono esclusi i danni:



- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
- causati da usura o manomissione o difetti di materiali;
- derivanti da operazioni di montaggio, prova o manutenzione;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'esterno del fabbricato e non protetti.

Art. 1.6| Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da **fuoriuscita di acqua** dovuta a:

a) rottura accidentale di:

1. pluviali e grondaie;
2. impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato assicurato, **compresi i tubi interrati**;
3. elettrodomestici e relativi raccordi;

Sono esclusi i danni:

- da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- causati da rotture provocate da gelo;
- provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione;
- causati da rottura di tubi di gomma, salvo che si tratti di raccordi di elettrodomestici.

b) rottura accidentale di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel fabbricato assicurato, **causata da gelo**.

Sono esclusi i danni:

- da fuoriuscita d'acqua causata da rottura di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati all'esterno del fabbricato o da tubi interrati;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;

c) occlusione di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato assicurato o nel maggior fabbricato di cui forma parte.

Sono esclusi i danni:

- conseguenti a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
- a seguito di occlusione, rigurgito e traboccamento di pluviali e grondaie, che sono coperti se acquistata la garanzia di cui art.1.7 "Eventi atmosferici, acqua piovana e sovraccarico neve" se acquistata;
- conseguenti a malfunzionamenti dei dispositivi di evacuazione di liquami.

Inoltre AXA, se è stato assicurato il fabbricato, rimborsa le seguenti spese:

d) Ricerca guasti a tubature d'acqua e conseguente riparazione

In caso si riscontri un danno da fuoriuscita d'acqua, indennizzabile ai termini della presente garanzia, anche in caso di danno causato solo a terzi, AXA rimborsa:

- le **spese sostenute per riparare o sostituire le parti di tubature** e relativi raccordi, nei muri (compresi pareti divisorie, controsoffittature e rivestimenti) e nei pavimenti, che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
- le spese necessarie per demolire o ripristinare i muri e i pavimenti;
- le spese necessarie per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricerca guasti.

Se la fuoriuscita d'acqua deriva da una rottura di tubi interrati, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale al fabbricato stesso, AXA rimborsa:

1. le spese necessariamente sostenute per la ricerca della rottura, per la demolizione del fabbricato e della pavimentazione, per la rimozione del terreno e il conseguente ripristino allo stato originario;
2. le **spese sostenute per riparare o sostituire le tubature interrate**, compresi i relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;



3. il costo del maggiore consumo dell'acqua derivante dal sinistro indennizzabile dalla presente sezione. Si rimborsa la differenza rispetto alla media delle bollette pagate nell'anno precedente nel medesimo periodo.

Sono escluse le spese per la ricerca e riparazione dei guasti riguardanti gli impianti termologici e gli impianti di irrigazione.

e) Ricerca guasti tubature gas e conseguente riparazione

AXA rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le tubature e i relativi raccordi del fabbricato assicurato che hanno dato origine alla dispersione del gas e le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato.

La garanzia è operante a condizione che la dispersione sia accertata dall'ente di distribuzione e che questo comporti il blocco dell'erogazione.

Sono escluse le spese per apportare modifiche, aggiunte o migliorie necessarie a rendere il fabbricato conforme alle normative vigenti.

Di seguito i limiti di indennizzo per anno assicurativo previsti per la garanzia "Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature":

- I. 2.500 euro per le spese di ricerca e riparazione tubature d'acqua interrate e per il costo del maggiore consumo dell'acqua;
 - II. 7.500 euro per le spese di ricerca e riparazione di tubature d'acqua non interrate;
 - III. 2.500 euro per ognuno degli eventi che seguono:
 - fuoriuscita di acqua condotta, direttamente causata dai tubi interrati;
 - gelo che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura delle condutture;
 - occlusione impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento;
 - IV. 1.500 euro per la fuoriuscita di acqua condotta, direttamente causata dagli elettrodomestici e relativi raccordi;
 - V. 1.000 euro per la ricerca e riparazione di tubature gas
- Inoltre, sono previste le seguenti franchigie per sinistro:
- VI. 250 euro per le spese di ricerca e riparazione tubature d'acqua interrate;
 - VII. 100 euro per tutti gli altri eventi coperti dalla garanzia.

Art. 1.7| Eventi atmosferici, acqua piovana e sovraccarico neve

1.7.1 |Eventi atmosferici ed acqua piovana

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da eventi atmosferici, quali:

- uragano,
- bufera,
- tempesta,
- **vento** e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute,
- grandine,
- tromba d'aria,

a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più cose in zona.

Sono inoltre compresi gli eventuali danni da bagnamento all'interno del fabbricato se l'evento atmosferico provoca rotture, brecce o lesioni al manto esterno del tetto, alle pareti esterne o agli infissi.

- **acqua piovana** che causa l'allagamento all'interno del fabbricato a seguito di:
 - a) formazione di ruscelli o accumulo esterno;
 - b) spargimento d'acqua causato da occlusione, rigurgito e traboccamento di grondaie e pluviali.

Per l'evento "acqua piovana" non è necessario che gli effetti siano riscontrabili su più cose.

Ognuno degli eventi che segue è prestato col limite di indennizzo per anno assicurativo di 2.500 euro:

- **danni provocati dalla grandine** ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica;
- **danni di allagamento** causati dall'acqua piovana al fabbricato;
- **danni di allagamento** causati dall'acqua piovana al contenuto;



Inoltre, sono previste le seguente franchigie e/o scoperti per sinistro:

- 250 euro per i **danni di allagamento** causati dall'acqua piovana al fabbricato ;
- 250 euro per i **danni di allagamento** causati dall'acqua piovana al contenuto;
- 10% dello scoperto con minimo non indennizzabile 200 euro e massimo 1.500 euro per i danni al fabbricato da tutti gli **altri eventi** coperti dalla garanzia;
- 150 euro per i danni al contenuto da **tutti gli altri eventi** coperti dalla garanzia;
- 250 euro per i danni ai pannelli solari e/o fotovoltaici.

Sono esclusi i danni:

- verificatosi a seguito di straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, di inondazioni, e penetrazioni di acqua marina, di cedimento o franamento del terreno;
- causati da umidità, stillicidio, trasudamento;
- causati da infiltrazione di acqua dal terreno;
- causati da infiltrazioni dovuti a difetti di impermeabilizzazione;
- derivanti dall'innalzamento del livello della falda.
- causati da neve, tranne quanto disciplinato nell'articolo 1.7.1; ed anche i danni subiti da:
 - insegne, antenne, cavi aerei, e simili installazioni esterne;
 - tettoie e tende esterne;
 - cose all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere.

1.7.2| Sovraccarico neve

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi gli eventuali danni di bagnamento all'interno del fabbricato, avvenuti a seguito di crollo totale o parziale della struttura portante del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

La garanzia è prestata col limite di indennizzo per anno assicurativo di 75% della somma assicurata ed il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di 500 euro.

Sono esclusi i danni:

- causati da valanghe e slavine;
- causati da gelo;
- al fabbricato non conforme alle norme di legge relative ai carichi e sovraccarichi neve vigenti all'epoca della costruzione, ricostruzione;
- dovuti alla mancata ristrutturazione obbligatoria per legge del tetto;
- al fabbricato e al suo contenuto durante i lavori di costruzione o di ristrutturazione, a meno che i lavori siano ininfluenti ai fini di questa garanzia;
- a tegole, grondaie, pluviali, camini, antenne, tende esterne, tettoie, lucernari, vetrate, infissi e all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

Art. 1.8| Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate in conseguenza di atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulto popolare, sciopero e sommossa.

L'evento "atti vandalici causati dai ladri" è prestato con la franchigia di 150 euro per sinistro.

Sono esclusi i danni:

- di imbrattamento dei muri esterni del fabbricato e delle sue dipendenze;
- avvenuti durante un'occupazione non militare di durata maggiore di 5 giorni consecutivi, e che siano diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto.



Art. 1.9| Guasti causati dai ladri

AXA indennizza, in caso di furto o rapina consumati o tentati, i **guasti causati dai ladri**:

1. **a fissi ed infissi** posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono le cose assicurate ed alle parti del fabbricato;
2. **a recinzioni ed ai cancelli** (carrabili e/o pedonali automatizzati e non), posti a riparo e protezione dell'area che delimita l'accesso dei locali che contengono le cose assicurate.

Art. 1.10| Rottura lastre

AXA rimborsa i costi necessari per il trasporto, l'installazione o il rimpiazzo, delle lastre, la cui rottura è dovuta a **un evento accidentale non previsto in altre garanzie della presente sezione**.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo per anno assicurativo:

- 2.500 euro per la rottura delle lastre concernenti il fabbricato;
- 1.500 euro per la rottura delle lastre concernenti il contenuto.

Inoltre, è prevista la franchigia di 100 euro per sinistro.

Sono esclusi i danni:

- derivanti da vizio di costruzione, installazione difettosa, o difetti già esistenti alla data dell'entrata in vigore della polizza;
- di scheggiatura o rigatura;
- dovuti a crollo o assestamento del fabbricato, distacco di parti di esso, cedimento del terreno, restauro dei locali, operazioni di trasloco;
- che si verifichino durante i lavori effettuati alle lastre (inclusa la rimozione delle stesse), su sostegni o cornici o sull'arredamento sul quale sono collocate.

Art. 1.11| Spese di demolizione (in aumento)

1.11.1| Spese di demolizione e sgombero in aumento

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art.1.3-“Danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio”, AXA rimborsa, nei limiti della somma assicurata alla presente garanzia, **le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare** ad idonea discarica i residui del sinistro. **Inoltre, questa garanzia si estende a cose non assicurate a condizione che abbiano danneggiato le cose assicurate.**

1.11.2| Spese di perizia

In caso di danno indennizzabile il cui ammontare sia superiore al 30% del valore del fabbricato assicurato, AXA rimborsa le spese e/o onorari di competenza del perito che il Contraente sceglie e nomina conformemente a quanto disposto dall'Art. 1.26 - “Chi valuta l'ammontare del danno (arbitrato irrituale)”.

Il rimborso, subordinato alla presentazione da parte del Contraente ad AXA della relativa documentazione a prova delle spese sostenute, è prestato sino alla concorrenza del 2% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo limite annuo di 10.500 euro, fermo restando quanto previsto all'Art. 1.31 - “Limite massimo di indennizzo”.

Art. 1.12| Terremoto

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di terremoto e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

I limiti di indennizzo e la franchigia di questa garanzia sono indicati nel certificato di polizza.

Inoltre AXA, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa:

1. le spese necessarie, per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro indennizzabile, compresi quelli che rientrano nella categoria “tossici



e nocivi” di cui al D. Lgs. n. 22/97. AXA rimborsa sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini della presente garanzia e con un massimo di 10.000 euro;

2. le spese relative a un alloggio alternativo nel caso in cui il fabbricato sia dichiarato inagibile dalle autorità. AXA rimborsa sino a 2.500 euro per anno assicurativo;
3. i maggiori costi derivanti dall’adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione.

AXA rimborsa sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini della presente garanzia e con un massimo di 10.000 euro.

Sono esclusi i danni indiretti, ad eccezione di quanto previsto nei punti 1,2,3 della presente garanzia.

Per fabbricati siti nella zona rossa:

Se entro 24 mesi dalla data del terremoto risulti impossibile la ricostruzione o riparazione, AXA indennizza il valore a nuovo del fabbricato assicurato senza applicare il degrado d’uso.

Art. 1.13| Esclusioni

Esclusioni comuni a tutte le garanzie precedenti

Sono esclusi i danni:

1. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2. commessi con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
3. causati da terremoti, tranne quanto disciplinato all’art.1.12-”Terremoto”;
4. maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, franamento e cedimento del terreno, valanghe e slavine;
5. di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall’assicurazione;
6. causati da usura, corrosione o difetto di materiale, tranne per i danni da incendio esplosione e scoppio;
7. subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
8. conseguenti a esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente o dall’Assicurato;
9. indiretti, tranne quelli espressamente indicati nelle garanzie;
10. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 1.14| Buona fede

Se in buona fede il Contraente o l’Assicurato non comunica ad AXA circostanze che aggravano il rischio o, quando stipula la polizza rende dichiarazioni non esatte od incomplete, non perderà il diritto all’indennizzo né questo sarà ridotto.

AXA, se viene a conoscenza della circostanza che aggrava il rischio, ha tuttavia il diritto di chiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso; la differenza sarà calcolata dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art.1.15 | Rinuncia alla rivalsa prevista dall’Art. 1916 del C.C.

AXA rinuncia, tranne il caso di dolo, al diritto di surroga previsto all’art. 1916 del Codice Civile verso l’Assicurato, i componenti del suo nucleo familiare e persone per cui deve rispondere a norma di legge, purché l’Assicurato non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile.



Art. 1.16 | Colpa grave

Tutte le garanzie della presente sezione sono operanti, anche se gli eventi sono causati da colpa grave dell'Assicurato, dei componenti del suo nucleo familiare o delle persone di cui il deve rispondere a norma di legge.

Art. 1.17| Destinazione d'uso del fabbricato

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui l'unità immobiliare, assicurata o contenente le cose assicurate, fa parte sia per almeno 2/3 della superficie coperta, adibito a civile abitazione, uffici o studi professionali. La superficie si considera complessiva dei piani e degli scantinati ad esclusione del sottotetto se vuoto ed inoccupabile.

Art. 1.18| Destinazione d'uso dell'abitazione

L'assicurazione è prestata a condizione che i locali assicurati o contenenti le cose assicurate siano adibiti a civile abitazione, compresi eventuale uffici o studi professionali se coesistenti. Le eventuali dipendenze devono essere ad esclusivo servizio dell'unità immobiliare.

Art. 1.19| La manutenzione del fabbricato

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate si trova in buone condizioni di statica e manutenzione.

Art.1.20| Caratteristiche costruttive

Le caratteristiche costruttive del fabbricato devono essere conformi ad una delle seguenti tipologie:

- a) **Tipo A (tradizionale)** Edificio con pareti esterne e manto esterno del tetto costruite con materiali incombustibili per almeno il 75% della superficie totale delle stesse. Tutte le altre strutture, compresa l'impermeabilizzazione o il rivestimento, possono essere interamente costruite in materiale combustibile.
- b) **Tipo B (in legno)** Edificio con pareti esterne realizzate in legno lamellare o in pannelli modulari multistrato di legno con spessore minimo di 8 cm, certificato secondo i regolamenti vigenti all'epoca di costruzione. Il manto esterno del tetto e tutte le altre strutture possono essere costruite in qualsiasi materiale.
Le strutture fuori terra devono essere vincolate alle strutture di fondazione e/o interrate tramite idonei dispositivi di ancoraggio.

Si precisa che si considerano incombustibili sostanze e prodotti (legno compreso) che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Art. 1.21| Strutture portanti del fabbricato (valide sole per la garanzia all'art.1.12 – “Terremoto”)

Le strutture portanti del fabbricato possono essere in:

- cemento armato;
- metallo;
- comunque costruite.

Nel caso in cui il Contraente non sia a conoscenza di tale informazione è necessario indicare “non conosciute”.

Art.1.22| La scelta della forma di Assicurazione

Il Contraente può scegliere di assicurarsi in una delle seguenti forme:

- **“a valore intero”**, ossia la forma che prevede la copertura del valore totale del bene, con l'applicazione di quanto disciplinato all'art.1907 C.C., salvo quanto definito all'art.1.29 – “Assicurazione parziale per la forma di assicurazione a valore intero”;
- **“a primo rischio assoluto”**, ossia la forma per la quale AXA risponde dei danni sino alla somma assicurata indicata sul certificato di polizza, indipendentemente dal valore totale del bene, senza l'applicazione di quanto disciplinato all'art.1907 C.C..

Per la garanzia “Danni a terzi da incendio”, AXA risponde sino al massimale indicata sul certificato



di polizza.

Art. 1.23| Fabbricato destinato ad attività varie per oltre 1/3 della superficie

Se il fabbricato di cui l'unità immobiliare (assicurata e/o contenente i beni assicurati) fa parte è adibito ad attività varie per oltre 1/3 della superficie coperta, è previsto un aumento tariffario. La superficie si considera complessiva dei piani e degli scantinati ad esclusione del sottotetto se vuoto ed inoccupabile. Le garanzie sono operative esclusivamente per la parte adibita ad abitazione e/o ufficio.

Che cosa fare in caso di sinistro

(gli articoli seguenti sono validi per tutte le garanzie della sezione "Incendio ed altri danni alla casa" ad eccezione della garanzia "Danni a terzi da incendio", per la quale si deve far riferimento alla sezione "Responsabilità civile per danni a terzi" agli articoli 4.16, 4.17, 4.18).

Art. 1.24| Cosa fare in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) **avvisare l'Agenzia** alla quale è assegnata la polizza **oppure AXA entro 3 giorni** da quando ha avuto conoscenza del sinistro, così come indicato dell'articolo 1913 C.C.
L'avviso dovrà contenere le circostanze in cui è avvenuto il sinistro, l'importo approssimativo del danno e, se possibile, l'elenco delle cose distrutte, danneggiate o sottratti con l'indicazione del rispettivo valore;
- c) fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in caso di incendio o sinistro presumibilmente doloso, esplosione, implosione. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando AXA come assicuratore delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, e, se possibile, l'Agenzia ed il numero di polizza. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA;
- d) **fornire ad AXA una distinta particolareggiata delle cose distrutte e danneggiate**, con l'indicazione del rispettivo valore, entro i 5 giorni successivi all'avviso di cui al punto B, ad integrazione di quanto già fornito nell'avviso di sinistro.

Se l'Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a) e/o b), può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera a) sono a carico di AXA come indicato all'articolo 1914 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) **conservare le cose rimaste illese, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro**, fino a quando il perito incaricato da AXA abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richiesto il sopralluogo, le tracce e gli indizi del reato ed i residui del sinistro devono essere conservati fino a quando AXA liquida il danno senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità;
- f) **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, ecc.) che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

Art. 1.25| Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che aumenta volutamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte le cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o manomette le cose salvate, attraverso



mezzi o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del sinistro o lo aggrava od altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 1.26| Chi valuta l'ammontare del danno (arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato da AXA, o da un suo incaricato, con il Contraente o con una persona da lui indicata.

In alternativa le Parti, di comune accordo, possono nominare per iscritto due periti, uno per parte, con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art.1.27| L'attività dei periti (mandato dei periti)

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il rischio, e verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti cui all'art. 1.24 - "Cosa fare in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e le caratteristiche delle cose assicurate, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione del successivo art. 1.28 - "La determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.26 - "Chi valuta l'ammontare del danno", se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere in doppia copia, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni riportate alle lettere c) e d), sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

Art. 1.28| La determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri qui di seguito riportati:

Per il fabbricato

Premesso che:

1. il valore a nuovo si determina:

- **per il fabbricato avente caratteristiche costruttive di tipo A (tradizionale)**, si accerta che i metri quadrati siano quelli dichiarati in polizza e quindi si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore del terreno;
- **per il fabbricato avente caratteristiche costruttive di tipo B (in legno)**, si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo soltanto



il valore del terreno;

- qualora il fabbricato (sia di tipo A che di tipo B) sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;

2. il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

In considerazione dei punti precedenti, l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2).

La ricostruzione o la riparazione devono avvenire al più tardi entro 24 mesi, **salvo comprovata forza maggiore**, dalla data di accettazione della liquidazione.

3. **Le spese di demolizione e sgombero** devono essere tenute separate dalla stima effettuata per la determinazione del valore del fabbricato assicurato poiché ad esse non si applica l'articolo 1907 C.C.

4. **Per le lastre**, l'ammontare del danno si determina sulla base del costo di rimpiazzo delle lastre comprese le spese di installazione e di trasporto e senza tenere conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione. AXA ha la facoltà di sostituire le lastre infrante e di pagarne il relativo costo di rimpiazzo.

Per le **spese di ospitalità alberghiera** o per i danni derivanti dal mancato godimento del fabbricato, l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

Per il contenuto (esclusi i documenti personali)

Premesso che:

- a) il valore a nuovo si ottiene stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- b) il valore al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

1. per **l'arredamento e gli oggetti particolari** deducendo dal valore a nuovo delle cose assicurate, come calcolato alla lettera a), il valore a nuovo delle cose illese ed il valore residuo di quelli danneggiati.

L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione delle cose danneggiate avvenga entro 12 mesi dalla data di accettazione della liquidazione. Se ciò non avviene, AXA limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato come stabilito al punto b);

2. per gli **oggetti pregiati e gioielli**, deducendo dal valore di mercato delle cose assicurate, il valore di mercato delle cose illese ed il valore residuo di quelli danneggiati.

Per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in polizza, rimane stabilito che:

- AXA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato dovrà restituire ad AXA l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale



soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i **Pannelli solari** (valore a nuovo) l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria (comprese le spese di installazione e trasporto ed escluso il valore del terreno) per rimpiazzare a nuovo con altri pannelli solari equivalenti le parti distrutte e per riparare le parti soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore degli eventuali residui.

Per i **documenti personali**, a seguito di evento previsto in polizza: l'ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose distrutte, sottratti o danneggiati, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico.

Per le spese di **ospitalità alberghiera** o per i danni derivanti dal mancato godimento della casa, l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati

Art.1.29| Assicurazione parziale per la forma di assicurazione a valore intero

Fermo quanto disciplinato all'art.1907 C.C. "Assicurazione parziale", si concorda che:

- **per il fabbricato avente caratteristiche costruttive di tipo A (tradizionale):** se i metri quadrati dichiarati, aumentati del 20% sono inferiori rispetto a quelli effettivi e contemporaneamente, la somma assicurata è inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, AXA risponderà del danno in proporzione al rapporto tra la somma assicurata ed il costo suddetto, trovando così applicazione la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 C.C.;
- **per il fabbricato avente caratteristiche costruttive di tipo B (in legno):** se al momento del sinistro la somma assicurata aumentata del 20% risulta inferiore al valore di ricostruzione a nuovo, AXA indennizza in proporzione del rapporto tra la somma assicurata aumentata del 20% ed il reale valore di ricostruzione;
- **per il contenuto ed i pannelli solari:** se al momento del sinistro la somma assicurata aumentata del 20% risulta inferiore al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, AXA indennizza in proporzione del rapporto tra la somma assicurata aumentata del 20% ed il reale valore di ricostruzione.

Art. 1.30| A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti che derivano dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da AXA. Spetta al Contraente compiere gli atti necessari per fare accettare e liquidare i danni. L'accertamento e la liquidazione così fatte sono vincolanti anche per l'Assicurato, il quale non può impugnarli.

L'indennizzo liquidato ai termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.1.31| Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 C.C. relativo alle spese di salvataggio, per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.1.32| Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato se dal procedimento risulta che il sinistro non sia attribuibile a dolo del Contraente o dell'Assicurato.

Art.1.33| Anticipo indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione totale del sinistro, il pagamento di un anticipo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 30.000 euro.

Perché AXA sia obbligata a pagare l'anticipo devono essere passati 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro ed almeno 30 dalla richiesta dell'anticipo.

**Art. 1.34| Riduzione delle somme assicurate e loro reintegro (forma a primo rischio assoluto)**

In caso di sinistro le somme assicurate, **nella forma a primo rischio assoluto**, con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso AXA decida invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di AXA le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di AXA di recedere dal contratto ai sensi della successiva norma comune art. 9.9 - "Recesso in caso di sinistro".

Art. 1.35| Eliminazione franchigia per il primo sinistro da acqua condotta e fenomeno elettrico

Qualora non si siano verificati sinistri indennizzabili ai termini di polizza nei precedenti tre anni, AXA indennizzerà il primo sinistro coperto dalla garanzia "Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature" o dalla garanzia "Fenomeno elettrico" senza applicazione della relativa franchigia.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti

INCENDIO E ALTRI DANNI ALLA CASA		
Cose	Limite di indennizzo	
Limite per singolo oggetto d'arte	25.000 euro	
Gioielli	10.000 euro	
Valori	2.500 euro	
Oggetti portati temporaneamente in villeggiatura	5.000 euro	
Documenti personali e d'archivio	2.500 euro	
Garanzia	Limite di indennizzo per anno assicurativo	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Fenomeno elettrico - fabbricato	3% della somma assicurata	100 euro
Fenomeno elettrico - contenuto	10% della somma assicurata	
Fenomeno elettrico - pannelli solari/fotovoltaici	10% della somma assicurata	250 euro
Acqua condotta	Somma assicurata	100 euro
Acqua fuoriuscita da elettrodomestici	1.500 euro	
Acqua condotta fuoriuscita da tubi interrati	2.500 euro	
Gelo	2.500 euro	
Ricerca e riparazione guasti tubi non interrati	7.500 euro	
Occlusione di condutture	2.500 euro	



Garanzia	Limite di indennizzo per anno assicurativo	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Ricerca e riparazione guasti tubi gas	1.000 euro	
Ricerca e riparazione guasti tubi interrati e costo del maggiore consumo dell'acqua	2.500 euro	250 euro
Eventi atmosferici - fabbricato (ad eccezione dell'evento Acqua Piovana)	Per i danni da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica col limite massimo di 2.500 euro	Scoperto 10% col minimo di 200 euro e massimo di 1.500 euro
Eventi atmosferici - contenuto (ad eccezione dell'evento Acqua Piovana)	Somma assicurata	150 euro per sinistro
Acqua Piovana – allagamento fabbricato	2.500 euro	250 euro
Acqua Piovana – allagamento contenuto	2.500 euro	250 euro
Sovraccarico neve	75% della somma assicurata	Scoperto 10% col minimo di 500 euro
Atti vandalici commessi dai ladri	Somma assicurata	150 euro per sinistro
Rotture lastre del fabbricato	2.500 euro	100 euro
Rotture lastre del contenuto	1.500 euro	
Costi/oneri di urbanizzazione	3.000 euro	–
Onorari di riprogettazione	1.500 euro	–
Spese di demolizione e sgombero (garanzia Incendio, fulmine, esplosione e scoppio)	30% dell'indennizzo	–
Trasloco, deposito e ricollocamento arredamento	2.500 euro	–
Spese ospitalità alberghiera/mancato godimento	2.500 euro	–
Onorari di periti	2% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di 10.500 euro	–
Danni da interruzione attività	10% del massimale assicurato	250 euro
Terremoto	Indicati sul certificato di polizza	
Terremoto – spese di demolizione e sgombero	10% dell'indennizzo col massimo di 10.000	–
Terremoto – costi di adeguamento del fabbricato	10% dell'indennizzo col massimo di 10.000	–
Terremoto – spese alloggio alternativo	2.500 euro	–



Sezione Furto

Che cosa posso assicurare

Art. 2.1| Formula di assicurazione e cose assicurabili

Il Contraente può scegliere di assicurarsi con la formula:

a) **“Globale”**, dove si stabilisce un’unica somma assicurata per coprire interamente il contenuto, con i seguenti limiti di indennizzo:

- **per i gioielli** fino a 40% della somma assicurata con il limite massimo di 8.000 euro;
- **per i valori** fino a 500 euro;
- per singolo oggetto pregiato fino a 15.000 euro;
- **per le cose riposte nelle dipendenze dell’abitazione** fino a 5% della somma assicurata con il limite massimo di 500 euro per singolo oggetto.

b) **“Analitica”**, dove si stabilisce una somma assicurata per ogni categoria di beni costituenti il contenuto:

- arredamento;
- oggetti particolari e pregiati;
- **gioielli e valori** con il limite massimo di indennizzo di 1.000 euro per i valori;
- **cose riposte nelle dipendenze** (con il limite massimo di indennizzo di 1.000 euro **per singolo oggetto**).

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 2.2| Certificato di polizza

Nel certificato di polizza sono indicate le cose assicurate con le relative descrizioni, somme assicurate e le garanzie acquistate.

Art. 2.3| Furto, rapina ed estorsione all’interno dell’abitazione

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

a) **furto**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali dell’abitazione indicata sul certificato di polizza:

1. violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
2. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3. con presenza di persone all’interno dei locali stessi e che non siano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre o porte finestre;
4. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato a locali chiusi la refurtiva.

b) **rapina o estorsione** avvenuta nei locali indicati in polizza, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono inoltre compresi in garanzia:

c) **i danni causati alle cose assicurate**, in occasione di furto, estorsione o rapina consumati o tentati;

d) **Il furto dei fissi ed infissi** fino al limite massimo di 2.000 euro;

e) **le spese mediche sostenute** dall’assicurato e/o dal suo nucleo familiare in conseguenza di lesioni corporali subite in occasione di estorsione o rapina consumata o tentata.

Le spese mediche sono rimborsate fino al limite massimo di 2.000 euro.



La garanzia è inoltre estesa ai seguenti eventi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione "Furto":

- f) **gli atti vandalici** commessi sulle cose assicurate all'interno dei locali dell'abitazione indicata sul certificato di polizza;
- g) furto o rapina delle cose assicurate, **portate temporaneamente fuori dalla dimora abituale** nei locali occupati dall'Assicurato o dai suoi familiari durante il periodo di villeggiatura entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, Svizzera e Stati dell'Unione Europea.

Le cose portate in villeggiatura sono indennizzate con un limite massimo di 10% della somma assicurata (nel caso di formula analitica la somma assicurata è riferita all'arredamento), ma con sottolimito di 500 euro per i gioielli e valori.

AXA inoltre rimborsa:

- h) le **spese documentate per la duplicazione dei documenti personali** sottratti all'Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare.

Le spese per duplicazione documenti sono rimborsate fino al limite massimo di 250 euro.

- i) le **spese documentate per la sostituzione delle serrature** a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'abitazione. La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia della perdita o sottrazione alle Autorità.

Le spese per sostituzione delle serrature sono rimborsate fino al limite massimo di 750 euro.

Art. 2.4| Gioielli e valori in cassaforte

Se si assicurano i gioielli e valori chiusi in cassaforte, la garanzia di cui art. 2.3- "Furto, rapina e estorsione all'interno dell'abitazione" è operante a condizione che l'autore del furto abbia violato la cassaforte mediante rottura, scasso o l'asportazione della stessa, o con uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili.

Relativamente al denaro il limite massimo di indennizzo è 30% della somma assicurata.

Art. 2.5| Scippo, rapina e truffa

2.5.1| Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di scippo o rapina subiti dall'Assicurato e/o dal suo nucleo familiare all'esterno dell'abitazione.

Sono inoltre comprese in garanzia le spese mediche, **fino a un massimo di 2.000 euro**, sostenute in conseguenza a lesioni corporali subite in occasione degli eventi di cui sopra.

Ferma la somma assicurata alla presente garanzia, indicata nel certificato di polizza, la stessa è prestata con i seguenti limiti massimi di indennizzo:

- **per i dispositivi elettronici**, 50% della somma assicurata con il limite massimo di 200 euro per singolo oggetto;
- per i gioielli e valori :
 - 40% della somma assicurata alla garanzia di cui Art. 2.3 - "Furto, rapina e estorsione all'interno dell'abitazione"- **formula Globale**;
 - la somma assicurata alla garanzia di cui Art. 2.3 - "Furto, rapina e estorsione all'interno dell'abitazione"- **formula Analitica**.

Sono esclusi gli oggetti:

- destinati alle attività professionali esercitate dall'Assicurato o dai componenti del suo nucleo familiare;
- in possesso a persone di età inferiore a 14 anni, salvo che abbiano subito lo scippo o la rapina accompagnati da persone maggiorenni.

2.5.2| Truffa presso l'abitazione

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di truffa presso l'abitazione a danno di tutti i membri del nucleo familiare dell'assicurato che abbiano **compiuto 65 anni**.



I danni da truffa sono indennizzati fino al massimo di 500 euro.

Sono esclusi i danni conseguenti all'acquisto di beni o servizi e/o la sottoscrizione di impegni contrattuali.

Art. 2.6| Guasti causati dai ladri

AXA indennizza, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, i guasti causati dai ladri a:

1. fissi e infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali che contengono le cose assicurate ed altresì alle parti della casa costituenti i locali stessi;
2. recinzioni e cancelli (carrabili e/o pedonali automatizzati e non), posti a riparo e protezione dell'area che delimita l'accesso dei locali che contengono le cose assicurate.

Art. 2.7| Esclusioni

Esclusioni comuni a tutte le garanzie precedenti

Sono esclusi i danni:

1. verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulto popolare, sciopero, sommossa, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia connesso a tali eventi;
2. verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleare, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazione, alluvione, purché il sinistro sia connesso a tali eventi;
3. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato oppure:
 - da persone che abitano con loro o occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comunicanti;
 - da persone per le quali l'Assicurato o il Contraente devono rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che li contengono;
 - da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità fino al 3° grado, anche se non coabitanti;
4. avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° giorno se la disabitazione dei locali contenenti i beni assicurati si prolunga per più di 45 giorni consecutivi. Limitatamente ai gioielli e valori, l'esclusione decorre dalle ore 24.00 del 21° giorno;
5. indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso, o altri eventuali pregiudizi;
6. causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;
7. a gioielli e valori inerenti le attività professionali.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 2.8| Destinazione d'uso dell'abitazione

L'assicurazione è prestata a condizione che i locali siano adibiti a civile abitazione, compresi eventuale ufficio o studio professionale se coesistente. Le eventuali dipendenze devono essere ad esclusivo servizio dell'unità immobiliare.

Art. 2.9| Caratteristiche costruttive

La garanzia di cui art. 2.3 "Furto, rapina ed estorsione all'interno dell'abitazione" è prestata a condizione che l'unità immobiliare abbia pareti esterne e copertura costruite in materiali incombustibili e/o in legno. Inoltre, qualora la linea di gronda sia posta verticalmente a meno di 4 metri dal suolo, il tetto della casa dovrà essere costruito in cemento o laterizio armato senza lucernari o con lucernari protetti con inferriate o con vetrocemento armato non apribile.

Art. 2.10| Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato

La garanzia di cui art. 2.3 "Furto, rapina ed estorsione all'interno dell'abitazione" è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate e situata in linea verticale a meno di 4 metri:



- dal suolo o da superfici acquee,
 - da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale)
- sia difesa, per tutta la sua estensione da:
- robusti infissi realizzati in uno dei seguenti materiali:
 - legno,
 - materia plastica rigida,
 - vetro antisfondamento,
 - metallo o lega metallica
 - e chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno,
 - oppure da inferriate fissate nel muro (nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse aperture purché queste non permettano l'ingresso in casa senza che vi sia stata forzatura delle relative strutture).

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro furto:

1. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;
2. se l'introduzione nei locali avviene attraverso breccia o sfondamento di parte del fabbricato con caratteristiche costruttive conformi all'art 2.9 "Caratteristiche costruttive del fabbricato", AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;
3. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, oppure attraverso breccia o sfondamento fabbricato non avente caratteristiche conformi all'art. 2.9 "Caratteristiche costruttive del fabbricato" verrà applicato uno scoperto del 20%;
4. se l'introduzione nei locali avviene attraverso finestre o portefinestre i cui mezzi di protezione e chiusura non sono posti in essere ed all'interno dei locali stessi vi è presenza di persone, verrà applicato uno scoperto del 20%;
5. se l'impianto d'allarme dichiarato in polizza risulta inattivo, verrà applicato uno scoperto del 20%.

Art.2.11| Dimora saltuaria

In caso di "Dimora saltuaria", la garanzia di cui art. 2.3-"Furto, rapina ed estorsione all'interno dell'abitazione", opera qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione degli oggetti pregiati, gioielli e valori per i quali la garanzia è limitata al temporaneo periodo di permanenza nell'abitazione da parte dell'Assicurato o del nucleo familiare. Si intende quindi non operante quanto indicato al punto 4) dell'art. 2.7 - "Esclusioni".

I danni da furto, rapina ed estorsione sono indennizzati con uno scoperto del 20%.

In caso di concomitanza con altra riduzione prevista in polizza (Art. 2.10 - "Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato") verrà applicata la somma delle riduzioni con il massimo del 40%.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 9.2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione dell'indennizzo che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 2.12| La forma di assicurazione

Tutte le garanzie della sezione "Furto" sono prestate nella forma "a primo rischio assoluto", per la quale AXA risponde dei danni sino alla somma assicurata indicata sul certificato di polizza, indipendentemente dal valore totale del bene, senza l'applicazione dell'art. 1907 C.C.



Che cosa fare in caso di sinistro

Art. 2.13| Cosa fare in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) **avvisare l'Agenzia** alla quale è assegnata la polizza oppure AXA **entro 3 giorni** da quando ha avuto conoscenza del sinistro, così come indicato dell'articolo 1913 C.C.
L'avviso dovrà contenere le circostanze in cui è avvenuto il sinistro e l'importo approssimativo del danno e, se possibile l'elenco delle cose distrutte, danneggiate o sottratte con l'indicazione del rispettivo valore;
- c) **fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia** del luogo. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando AXA come assicuratore delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, e, se possibile, l'Agenzia ed il numero di polizza. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA;
- d) **fornire ad AXA una distinta particolareggiata delle cose distrutte**, danneggiate o sottratte, con l'indicazione del rispettivo valore entro i 5 giorni successivi all'avviso di cui al punto b), ad integrazione di quanto già fornito nell'avviso di sinistro.

Se l'Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a) e/o b), può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) sono a carico di AXA come indicato all'articolo 1914 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) **conservare le cose rimaste illese, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro**, fino a quando il perito incaricato da AXA abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richiesto il sopralluogo, le tracce e gli indizi del reato ed i residui del sinistro devono essere conservati fino a quando AXA liquida il danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità;
- f) **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, ecc.) che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

Art. 2.14| Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che aumenta volutamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o manomette cose salvate attraverso mezzi o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del sinistro o lo aggrava od altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 2.15| Chi valuta l'ammontare del danno (arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato da AXA, o da un suo incaricato, con il Contraente o con una persona da lui indicata.

In alternativa le Parti, di comune accordo, possono nominare per iscritto due periti, uno per parte, con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al



Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 2.16| L'attività dei periti (mandato dei periti)

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il rischio, e verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti di cui all'art. 2.13 - "Cosa fare in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e le caratteristiche delle cose assicurate, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione del successivo art. 2.17 - "La determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 2.15 - "Chi valuta l'ammontare del danno", se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere in doppia copia, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni riportate alle lettere c) e d), sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

Art. 2.17| La determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato:

- a) per gli **oggetti pregiati, i valori ed i gioielli**, dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal loro costo di riparazione se danneggiati;
- b) per **l'arredamento e gli oggetti particolari**, considerando il costo di rimpiazzo delle cose asportate o danneggiate con altre nuove, uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- c) per i **titoli di credito**, a seguito di evento previsto in polizza, rimane stabilito che:
 - AXA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - l'Assicurato dovrà restituire ad AXA l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
 - il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun ente, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 2.18| A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti che derivano dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da AXA. Spetta al Contraente compiere gli atti necessari per fare accettare e liquidare i danni. L'accertamento e la liquidazione così fatte sono vincolanti anche per l'Assicurato, il quale non può impugnarli.

L'indennizzo liquidato ai termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.



Art. 2.19| Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 C.C. relativo alle spese di salvataggio, per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 2.20| Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato se dal procedimento risulta che il sinistro non sia attribuibile a dolo del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 2.21| In caso di recupero delle cose rubate

Quando le cose vengono recuperate, l'Assicurato deve dare avviso ad AXA appena ne ha avuto notizia.

Se AXA ha già pagato tutto l'indennizzo le cose recuperate divengono di sua proprietà. L'Assicurato potrà decidere di rimborsare ad AXA l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose e riacquistarne la proprietà.

Se AXA ha indennizzato il danno solo in parte l'Assicurato può conservare la proprietà delle cose recuperate restituendo l'importo dell'indennizzo riscosso da AXA, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Se AXA non ha pagato l'indennizzo e non sono ancora trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, AXA è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose in conseguenza del sinistro. L'Assicurato può lasciare le cose recuperate ad AXA che ne acquista la proprietà pagando solo i danni subiti dalle cose. AXA tuttavia conserva il diritto di rifiutare l'abbandono.

Art. 2.22| Riduzione delle somme assicurate e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del premio. Qualora a seguito del sinistro stesso AXA decida invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di AXA le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di AXA di recedere dal contratto ai sensi della successiva norma comune art. 9.9 - "Recesso in caso di sinistro".



Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti

FURTO		
Cose	Limite di indennizzo per anno assicurativo Formula Globale	Limite di indennizzo per anno assicurativo Formula Analitica
Gioielli	40% della somma assicurata con il massimo di 8.000 euro	Somma assicurata
Valori	500 euro	1000 euro (se assicurati i gioielli)
Limite per singolo oggetto pregiato	15.000 euro	Somma assicurata
Cose riposte nelle dipendenze	5% della somma assicurata ma, con il massimo di 500 euro per singolo oggetto	Somma assicurata ma, con il massimo di 1.000 euro per singolo oggetto
Cose portate in villeggiatura	10% della somma assicurata, ma con sottolimito di 500 euro per i gioielli e valori.	10% della somma assicurata per l'arredamento, ma con sottolimito di 500 euro per i gioielli e valori.
Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione - dispositivi elettronici	50% della somma assicurata ma, con il massimo di 200 euro per singolo oggetto	
Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione - Gioielli e valori	Somma assicurata ma con i limiti massimi presenti nella garanzia furto, rapina e estorsione	
Garanzia	Limite di indennizzo per anno assicurativo (Validi per entrambe le formule)	Scoperto e/o franchigia
Furto fissi e infissi	2.000 euro	–
Duplicazione documenti personali sottratti	250 euro	–
Spese di rifacimento serrature a seguito di perdita o sottrazioni delle chiavi	750 euro	–
Spese mediche a seguito di rapina, estorsione o scippo	2.000 euro	
Truffa presso l'abitazione	500 euro	
In caso di Abitazione saltuaria è previsto lo scoperto del 20%		



Sezione Tutela delle opere d'arte e d'antiquariato

Che cosa posso assicurare

Art 3.1| Oggetti assicurabili e il loro valore

Le garanzie che seguono sono operanti esclusivamente per gli oggetti di cui il mercato di riferimento è quello dell'arte, dell'antiquariato e/o del modernariato. A titolo di esempio: quadri, dipinti, arazzi, sculture, tappeti, mobili, arredi, fumetti, libri, ecc.

L'assicurazione è prestata sulla base della somma assicurata totale fornita dal Contraente e indicata sul certificato di polizza. Rimane a carico dell'Assicurato la prova dell'esistenza, dell'autenticità e del valore degli oggetti persi o danneggiati a seguito di un sinistro.

La tabella che segue, a solo titolo esemplificativo e senza per questo risultare esaustiva, fornisce alcuni esempi di prova ritenuta valida, in caso di evento che colpisce un oggetto assicurato dalla presente garanzia:

Documenti in vostro possesso	Esistenza	Autenticità	Valore
Scritture private o contratti autenticati, redatti in presenza di un esperto d'arte qualificato*	SI	SI	SI
Prova di acquisto in asta pubblica, fattura redatta da un professionista*	SI	SI	SI
Perizie / stime effettuate da un professionista qualificato*prima del sinistro	SI	SI	SI
Certificati di autenticità redatti prima del sinistro da un professionista qualificato*	SI	SI	NO
Stima costi per riparazione o restauro	SI	NO	NO
Prova di Deposito	SI	NO	NO
Foto e/o video	SI	NO	NO
Dichiarazione Testimoni	SI	NO	NO
Estratto Conto Bancario o Carta di Credito	SI	NO	SI

*con credenziali specifiche per l'oggetto d'arte in questione

Contro quali danni posso assicurarmi

Art 3.2| Tutela delle opere d'arte e d'antiquariato

AXA indennizza i danni materiali e diretti a seguito di eventi non espressamente esclusi al successivo art. 3.3 – “Esclusioni” che provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento degli oggetti d'arte assicurati.

Alcuni esempi di eventi coperti dalla garanzia:

- a) incendio;
- b) furto e rapina;
- c) **restauro** in seguito a:
 - **danni accidentali** (ad es. la caduta del quadro a seguito di distacco del chiodo);
 - danni da acqua condotta;
 - danni da fenomeno elettrico;
- d) **deprezzamento commerciale** dovuto al sinistro subito.



Art. 3.3| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da o dovuti a continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria;
- b) causati da o dovuti a esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle cose assicurate;
- c) causati da o dovuti a stato di conservazione, ruggine, muffa, putrefazione, deformazione, usura, progressivo deterioramento delle cose assicurate;
- d) causati da o dovuti a tarli, tarme, vermi o altri insetti nonché roditori;
- e) causati da o dovuti a operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo - effettuata **a)** da personale non specializzato ovvero **b)** con mezzi e metodologie non idonee. Restano sempre esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
- f) dovuti a funzionamento, usura e/o guasto di meccanismi, apparati elettrici od elettronici;
- g) causati, agevolati, dovuti a dolo dell'Assicurato o del Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo dei soci illimitatamente responsabili;
- h) conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo di parenti, fino al terzo grado, od affini, se conviventi, del Contraente o dell'Assicurato o di persone del cui operato essi debbano rispondere;
- i) conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo di dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, nonché di coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali;
- j) causati da o dovuti a ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere anche se rilevati in occasione di inventario;
- k) causati da o dovuti a estorsione, truffa o appropriazione indebita;
- l) causati da o dovuti a uso improprio degli oggetti d'arte costituenti la somma assicurata totale;
- m) di furto, tentato o consumato, allorché l'autore si sia introdotto nell'ubicazione descritta in polizza:
 - a. senza violare le difese esterne descritte mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili o di chiavi false; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento di chiavi autentiche;
 - b. in modo clandestino e con asportazione della refurtiva a locali o aree chiuse, senza violare le difese esterne come indicato al punto a.
- n) causati da o dovuti a atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- o) causati da o dovuti a esplosioni o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- p) causati direttamente o indirettamente dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.
- q) perdite, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:
 - da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
 - dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;
 - da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;



- dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare quando essi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

r) consequenziali ed indiretti, cioè che non riguardino la materialità degli oggetti d'arte costituenti la somma assicurata totale.

s) verificatisi in occasione di:

1. eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno,
2. frane, valanghe e slavine;
3. maremoti, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina e fenomeni di acqua alta;
4. inondazioni e alluvioni;
5. terremoti, tranne quanto disciplinato nella garanzia di cui art.3.7 "Terremoto".

Art. 3.4| Precisazione scioperi, sommosse, atti vandalici

Si precisa che l'assicurazione comprende le perdite ed i danni agli oggetti d'arte costituenti la somma assicurata totale, per atti di terzi a seguito di:

- usurpazione di pubblici poteri;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
- tumulti o sommosse civili;

compiuti per vandalismo o sabotaggio.

Art. 3.5| Atti di terrorismo

L'assicurazione comprende le perdite e i danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità e per terrorismo. Per atto di terrorismo s'intende un atto che comprende, ma che non è limitato all'uso, della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

Art. 3.6| Trasporto delle cose costituenti la somma assicurata totale.

L'assicurazione vale esclusivamente per l'ubicazione specificata in polizza. Pertanto l'assicurazione rimane sospesa se le cose costituenti la somma assicurata totale vengono trasportate in luoghi diversi da quelli indicati in polizza senza il preventivo consenso di AXA. Tuttavia, se entro 30 giorni dal giorno in cui avrà ricevuto l'avviso di spostamento, AXA non avrà dichiarato di voler recedere dal contratto, l'assicurazione si intende valida nella nuova ubicazione.

Art. 3.7| Terremoto

(Garanzia operante se indicata sul certificato di polizza)

AXA, a parziale deroga delle esclusioni di cui art. 3.3 lettera s), indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli oggetti assicurati a seguito di Terremoto e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

Il limite di indennizzo e la franchigia di questa garanzia sono indicati nel certificato di polizza.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 3.8| La forma di Assicurazione

La garanzia è prestata nella forma di assicurazione "a valore intero", ossia la forma che prevede la copertura del valore totale dell'oggetto di fronte all'applicazione della regola proporzionale



prevista dall'art. 1907 C.C.

Art. 3.9| Deroga alla proporzionale. Nuove acquisizioni. Esclusioni. Incrementi di valore

A parziale deroga dell'art. 3.21 – “Assicurazione Parziale”, si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale, qualora il valore della somma assicurata totale maggiorata del 20%, non sia inferiore al valore totale degli oggetti d'arte presenti nell'ubicazione assicurata al momento del sinistro. Qualora il riferito limite del 20% venisse superato, per evitare l'applicazione di quanto disposto all'art. 3.21 menzionato, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione ad AXA.

Art. 3.10| Destinazione d'uso del fabbricato

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui l'unità immobiliare assicurata o contenente le cose assicurate fa parte, sia per almeno 2/3 della superficie coperta, adibito a civile abitazione, uffici o studi professionali. La superficie si considera complessiva dei piani e degli scantinati ad esclusione del sottotetto se vuoto ed inoccupabile.

Art. 3.11| Destinazione d'uso dell'unità immobiliare

L'assicurazione è prestata a condizione che i locali contenenti gli oggetti assicurati siano adibiti esclusivamente a civile abitazione.

Art. 3.12| Caratteristiche costruttive

Le caratteristiche costruttive del fabbricato devono essere conformi ad una delle seguenti tipologie:

- a) **Tipo A (tradizionale)** Edificio con pareti esterne e manto **esterno** del tetto costruite con materiali incombustibili per almeno il 75% della superficie totale delle stesse. Tutte le altre strutture, compresa l'impermeabilizzazione o il rivestimento, possono essere interamente costruite in materiale combustibile.
- b) **Tipo B (in legno)** Edificio con pareti esterne realizzate in legno lamellare o in pannelli modulari multistrato di legno con spessore minimo di 8 cm, certificato secondo i regolamenti vigenti all'epoca di costruzione. Il manto **esterno** del tetto e tutte le altre strutture possono essere costruite in qualsiasi materiale.

Le strutture fuori terra devono essere vincolate alle strutture di fondazione e/o interrato tramite idonei dispositivi di ancoraggio.

Si precisa che si considerano incombustibili sostanze e prodotti (legno compreso) che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Art. 3.13| Strutture portanti del fabbricato (valide sole per la garanzia all'art.3.7 – “Terremoto”)

Le strutture portanti del fabbricato possono essere in :

- cemento armato;
- metallo;
- comunque costruite.

Nel caso in cui il Contraente non sia a conoscenza di tale informazione è necessario indicare “non conosciute”.

Art. 3.14| Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato

Nel caso di furto, rapina o estorsione, la garanzia è operante a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate e situata in linea verticale a meno di 4 metri:

- dal suolo o da superfici acquee,
- da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale)

sia difesa, per tutta la sua estensione da:

- robusti infissi realizzati in uno dei seguenti materiali:
 - legno,
 - materia plastica rigida,



- vetro antisfondamento,
- metallo o lega metallica

e chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno,

- oppure da inferriate fissate nel muro (nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse aperture purché queste non permettano l'ingresso in casa senza che vi sia stata forzatura delle relative strutture).

Per somma assicurata pari o superiore a Euro 150.000 necessita avere impianto d'allarme antintrusione. Altrimenti, il massimo limite di indennizzo nel caso di furto tentato/consumato, rapina ed estorsione non sarà superiore a Euro 150.000.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che:

1. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, AXA corrisponde l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;
2. se l'introduzione nei locali avviene attraverso breccia o sfondamento di parte del fabbricato con caratteristiche costruttive conformi all'art 3.12 "Caratteristiche costruttive del fabbricato", AXA corrisponde l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;
3. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, oppure attraverso breccia o sfondamento fabbricato non avente caratteristiche conformi all'art. 3.12 - "Caratteristiche costruttive del fabbricato", viene applicato uno scoperto del 20%;
4. se l'introduzione nei locali avviene attraverso finestre o portefinestre i cui mezzi di protezione e chiusura non sono posti in essere ed all'interno dei locali stessi vi è presenza di persone, viene applicato uno scoperto del 20%.

Art. 3.15| Disabitazione

Premesso che per "*disabitazione*" s'intende quando né il Contraente o l'Assicurato o i familiari od abituali conviventi degli stessi, né dipendenti o personale di servizio dimorino di notte nei locali assicurati, l'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia, che i locali restano disabitati per un periodo massimo di 45 giorni consecutivi all'anno.

Sono pertanto esclusi dalla garanzia i danni di furto avvenuti dopo il 45° giorno di disabitazione consecutiva.

Che cosa fare in caso di sinistro

Art. 3.16| Cosa fare in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) come previsto dall'art. 1914 Codice Civile, **adottare immediatamente tutti i provvedimenti** necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni costituenti la somma assicurata totale;
- b) quando previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, darne avviso alla Società **entro 5 giorni** da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d) predisporre un **elenco dettagliato** dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate. Mettere **a disposizione della Società** o dei periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile ai fini delle loro indagini e verifiche e alla determinazione dell'indennizzo;
- e) **conservare**, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce anche fotografiche del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.



Art. 3.17| Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3.18| Chi valuta l'ammontare del danno

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, viene effettuata mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo, rendendo noto il fatto mediante apposito verbale sottoscritto da entrambi, o anche prima su richiesta di uno di essi. Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro. In caso di disaccordo il terzo Perito interviene soltanto sulla materia di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del Terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito è a carico per la metà all'Assicurato, che conferisce ad AXA la facoltà di pagare detta spesa detraendo l'importo da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli.

Art. 3.19| Mandato dei Periti liquidatori

I Periti devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
3. verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3.16 – “Cosa fare in caso di sinistro”;
4. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore degli oggetti costituenti la somma assicurata totale illese, perdute, distrutte, danneggiate;
5. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dal Perito, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia affidata collegialmente a più Periti, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Tali risultati obbligano le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

Art. 3.20| La determinazione del danno

In caso di distruzione o perdita totale AXA corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento (danno parziale) AXA, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:

- o la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- o il costo del restauro (eseguito con l'accordo di AXA stessa) più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tale importo non può superare la differenza di cui al punto precedente.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, AXA corrisponde, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi



applicando i criteri di cui sopra.

Art. 3.21| Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che la somma totale degli oggetti d'arte presenti nell'ubicazione assicurata eccede, al momento del sinistro, la somma assicurata totale, AXA risponde dei danni in proporzione del rapporto tra valore assicurato e valore risultante al momento del sinistro.

Art. 3.22| Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte le cose residue o salvate dal sinistro.

Art. 3.23| Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui all'art. 3.19 – “Mandato dei Periti liquidatori”. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento è dovuto solo se dal procedimento stesso risulti, con sentenza avente efficacia di giudicato, che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 3.3 - “Esclusioni” g), h), i), j) e k).

Art. 3.24| Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso ad AXA. Tali oggetti sono di proprietà di AXA qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. AXA può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire ad AXA l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora AXA abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire ad AXA l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, AXA è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerta che gli oggetti sono di qualità o valore diverso da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire ad AXA l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo di AXA di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.



Sezione Responsabilità civile verso terzi

Chi è assicurato

Art. 4.1| Assicurato

I soggetti assicurati sono l'Assicurato indicato nel certificato di polizza e il suo nucleo familiare ovvero:

- l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi;
- i figli minori dell'Assicurato anche non conviventi.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 4.2| Oggetto dell'assicurazione

AXA tiene indenne l'Assicurato e/o il suo nucleo familiare per la somma (capitale, interessi e spese) che deve risarcire se civilmente responsabili ai sensi di legge di danni involontariamente causati a terzi per:

- morte, lesioni corporali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito dei rischi assicurati connessi alle garanzie che seguono. Si precisa che ogni fatto accidentale che procuri un danno a terzi è coperto, salvo se non escluso nell'art.4.10 -"Esclusioni".

L'assicurazione copre anche in caso di fatti colposi o dolosi di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, incluso il personale domestico.

Art. 4.3| Certificato di polizza

Nel certificato di polizza sono indicati: l'assicurato con le relative informazioni, il massimale assicurato e le garanzie acquistate.

Art. 4.4| Responsabilità civile nella vita privata

La garanzia opera in conseguenza di ogni fatto accidentale, verificatosi nell'ambito della vita privata e di relazione, che causa un danno a terzi.

Alcuni esempi di rischi coperti:

nell'abitazione:

- a) la **conduzione dell'abitazione** e delle relative pertinenze;
- b) la proprietà ed uso del contenuto in genere, **apparecchi domestici, antenne** televisive e/o ricetrasmittenti, **parabole** radio telericeventi;
- c) la somministrazione di cibi e bevande degli ospiti;
- d) l'organizzazione di feste familiari o tra amici;
- e) l'attività di badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici per fatti inerenti alle loro mansioni;
- f) i **danni fisici** subiti da **badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici** nell'ambito delle loro mansioni, **sino alla concorrenza del 50% del massimale indicato nel certificato di polizza**;

nel tempo libero:

- g) la proprietà o l'uso di **biciclette**, anche elettriche, **velocipedi** in genere, **carrozzine** per disabili, golf cars;
- h) l'uso di camere d'albergo, di locali di villeggiatura e la conduzione dell'abitazione saltuaria con il relativo contenuto;
- i) la pratica del **campeggio**;
- j) la detenzione o l'uso autorizzato di armi nel rispetto delle norme vigenti, escluso l'impiego per la caccia;



- k) la pratica di **sport, bricolage, giardinaggio, pesca e hobby in genere, il modellismo** a motore ad esclusione dei danni causati a modelli di terzi;
- l) la proprietà e l'uso di **imbarcazioni a vela o senza motore**, lunghe fino a 6,50 mt;
- m) l'attività di **volontariato**;
- n) la proprietà e l'uso di **animali domestici** ad esclusione di cani e gatti, assicurabili nella garanzia di cui art.4.5 – “Responsabilità per la proprietà e l'uso di cani e gatti”;

nella famiglia con figli:

- o) i **fatti di figli minori** di cui i genitori debbano rispondere, anche quando si trovano **all'estero per vacanze studio**. Qualora l'Assicurato sia separato o divorziato, la garanzia è comunque operante per i fatti dei figli minori che non vivono stabilmente con lui (ad esempio poiché affidati all'altro genitore o se in affidamento congiunto anche quando il figlio viva prevalentemente presso l'altro genitore);
- p) la **mancata sorveglianza di minori** temporaneamente affidati all'Assicurato, comprese le lesioni che possono subire. Sono esclusi i danni a cose di loro proprietà o in uso;
- q) la **partecipazione**, in qualità di genitore, **agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche** per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell'ambito del centro scolastico;
- r) l'**utilizzo di appartamenti o camere in affitto**, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti iscritti nello stato di famiglia dell'Assicurato al momento del sinistro;
- s) l'attività di **baby sitter** (addetti alla cura dei figli dell'Assicurato), per i fatti che riguardano le loro mansioni;
- t) i **danni fisici involontariamente causati a baby sitter**, sino alla concorrenza del 50% del massimale indicato nel certificato di polizza;
- u) i **fatti dei figli minori** dell'Assicurato quando sono **affidati a persone**, non facenti parte del nucleo familiare dell'Assicurato, che svolgono temporaneamente ed a titolo gratuito l'attività di sorveglianza.

Sono esclusi i danni cagionati a cose di proprietà o in uso al sorvegliante, mentre per i danni corporali subiti dagli stessi, resta a carico dell'Assicurato una franchigia di 1.000 euro.

Per le famiglie con figli minori la garanzia è estesa:

- v) alla messa in **moto o alla guida** di:
 - 1. veicoli e natanti a motore da parte di **figli minori od incapaci per legge**, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è **rivalsa** da parte dell'assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per **mancanza della relativa abilitazione** da parte del guidatore;
 - 2. ciclomotori da parte di **figli minori o incapaci per legge**, limitatamente al caso in cui l'assicuratore della RC obbligatoria non risponda per non operatività della garanzia dovuta alla **violazione delle norme di legge sul trasporto** di persone, con l'esclusione da questa garanzia dei danni a cose.
- w) inoltre i **figli minori dell'Assicurato, considerati terzi fra di loro**, quando accidentalmente si causino una lesione corporale da cui derivi un'invalidità permanente. Il risarcimento è prestato fino a 50.000 euro per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di 1.500 euro per sinistro. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite. La garanzia deroga quanto riportato nel successivo art. 4.9 - “Persone non considerate terze”.

inoltre, la garanzia opera per i danni:

- x) materiali e diretti causati alle cose di terzi da incendio, implosione, esplosione e scoppio che derivano:
 - 1. dalla conduzione dell'abitazione abituale e/o saltuaria e del relativo contenuto;
 - 2. dall'utilizzo di camere d'albergo o locali di villeggiatura, inclusi i danni ai locali stessi ed al relativo contenuto se di proprietà di terzi;
 - 3. dalla **pratica del campeggio** svolta all'interno di camping regolarmente autorizzati. Per questi danni il risarcimento è prestato fino a concorrenza del 25% del massimale assicurato per sinistro ed anno assicurativo;



y) da **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività**, conseguenti a sinistri risarcibili in base alla presente garanzia.

Per questi danni, resta a carico dell'Assicurato, una franchigia di 250 euro per sinistro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è pari al 10% del massimale indicato nel certificato di polizza.

z) da **inquinamento accidentale dell'acqua e/o del suolo** provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Per questi danni, resta a carico dell'Assicurato, una franchigia di 500 euro per sinistro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è pari a 50.000 euro.

Art.4.5| Responsabilità per la proprietà e l'uso di cani e gatti

La garanzia opera per i danni causati a terzi da cani e gatti di proprietà o in uso all'Assicurato ed al nucleo familiare.

Se il cane assicurato viene temporaneamente affidato ad una persona esterna al nucleo familiare, sono compresi i danni che l'animale arreca alle persone, **diverse dal custode**, ed alle loro cose ed animali.

Per i danni a cose causati dai cani, resta a carico dell'Assicurato, una franchigia di 100 euro per sinistro.

Sono esclusi i cani di razza: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff e Mastino napoletano. Queste razze canine possono essere assicurate nella sezione Confido.

Art.4.6| Responsabilità civile per la proprietà dell'abitazione

In caso di comproprietà, l'assicurazione vale anche per i comproprietari della medesima abitazione assicurata.

La garanzia opera in conseguenza di un fatto accidentale inerente la **proprietà del fabbricato adibito ad abitazione**.

Sono comprese le dipendenze, le recinzioni fisse e i cancelli anche con comandi elettrici, i box pertinenziali, i pannelli solari e/o fotovoltaici, le antenne e parabole, i giochi ed attrezzature sportive, gli impianti sportivi, piscine, parchi, alberi e strade private, purché realizzate nella casa e negli spazi ad essa adiacenti.

È compresa la responsabilità civile dell'Assicurato quale **committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione rientranti** nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, a condizione che:

- siano stati designati, qualora richiesto dalla legge, i responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008);
- i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti ed assicurati al momento del sinistro, con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività;
- le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria ed assicurate al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività.

Non sono coperte le persone addette ai lavori.

Inoltre, la garanzia opera per danni:

a) materiali e diretti causati a cose di terzi derivanti da **incendio, implosione, esplosione e scoppio** della casa assicurata;

b) da **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività**, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente garanzia "Responsabilità civile per la proprietà del fabbricato"

Per questi danni, resta a carico dell'Assicurato, una franchigia di 250 euro per sinistro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è pari al 10% del massimale indicato nel certificato di polizza.

c) **conseguenti a inquinamento accidentale dell'acqua e/o del suolo** provocata da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Per questi danni, resta a carico dell'Assicurato, una franchigia di 500 euro per sinistro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è pari a 50.000 euro



d) da **spargimento d'acqua** causato da rotture accidentali di tubazioni, condutture e impianti idrici ed igienici della casa assicurata.

Per questi danni, resta a carico dell'Assicurato, una franchigia di 100 euro per sinistro.

e) da **rigurgiti di fogna** causati da rotture accidentali o conseguenti ad occlusioni di tubazioni e condutture della casa assicurata.

Per questi danni, resta a carico dell'Assicurato, una franchigia di 100 euro per sinistro.

Art.4.7| Responsabilità del proprietario che dà in affitto o in comodato d'uso l'abitazione

La garanzia è prestata per la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di proprietario dell'abitazione concessa in locazione o in comodato d'uso.

La garanzia opera per i fatti riguardanti la **conduzione dell'abitazione** e/o l'uso del contenuto, la cui responsabilità civile ricade a qualunque titolo sul locatore, per:

a) i danni causati a terzi dai conduttori dell'abitazione;

b) le lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art.583 del Codice Penale, subite dai conduttori dell'abitazione.

inoltre, la garanzia opera per danni:

c) da **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività**, conseguenti a sinistri risarcibili in base alla presente garanzia Per questi danni, resta a carico dell'Assicurato, una franchigia di 250 euro per sinistro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è pari al 10% del massimale indicato nel certificato di polizza.;

d) conseguenti a **inquinamento accidentale dell'acqua e/o del suolo** provocata da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Per questi danni, resta a carico dell'Assicurato, una franchigia di 500 euro per sinistro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è pari a 50.000 euro.

Art.4.8| Responsabilità per l'attività di B&B e/o affitta camere

La garanzia opera per i danni subiti da terzi in qualità di **"ospite del servizio alloggio e/o prima colazione"**.

La garanzia è prestata a condizione che:

- l'abitazione sia adibita a dimora abituale e residenza anagrafica del Contraente;
- l'attività di B&B e/o affitta camere è esercitata conformemente alle modalità previste dalle leggi Regionali vigenti (e successive integrazioni e/o modifiche) e per un massimo di sei posti letto;
- le prestazioni offerte siano esclusivamente:
 - pulizia dei locali e fornitura della biancheria;
 - somministrazione di alimenti limitatamente alla prima colazione.

Per i danni a cose, resta a carico dell'Assicurato, una franchigia di 250 euro per sinistro.

Art.4.9| Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nel suo stato di famiglia e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, tranne quanto previsto per i figli minori dell'Assicurato limitatamente alle lesioni corporali.

Inoltre, qualora l'Assicurato non sia una persona fisica non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 C.C..

Art. 4.10| Esclusioni

Esclusioni comuni a tutte le garanzie precedenti (da art. 4.4 a art.4.8)

Sono esclusi i danni:

1. alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo;
2. alle cose che derivano da incendio, implosione, esplosione o scoppio, diversi da quelli previsti nell'art. 4.4- "Responsabilità per i fatti della vita privata" alla lettera x;
3. ai locali ed al contenuto dell'abitazione abituale tenuta in affitto;
4. da circolazione di veicoli su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, tranne



- quanto previsto nell'art. 4.4 - "Responsabilità per i fatti della vita privata" alle lettere g) e v);
5. da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da quelli descritti nell'art. 4.4 - "Responsabilità per i fatti della vita privata" alla lettera l);
 6. da furto;
 7. derivanti dalla proprietà dell'abitazione, salvo se acquistata la garanzia di cui art.4.6- "Responsabilità per la proprietà dell'abitazione";
 8. derivanti dalla proprietà o uso di cani e gatti, salvo se acquistata la garanzia di cui art.4.5- "Responsabilità per la proprietà e l'uso di cani e gatti";
 9. derivanti dall'esercizio della caccia;
 10. verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore;
 11. verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
 12. causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e/o dal proprio nucleo familiare, salvo se acquistata la garanzia di cui art.4.8 - "Attività di B&B e/o affitta camere";
 13. conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
 14. derivanti da impiego di aeromobili;
 15. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
 16. verificatisi in relazione alla conduzione dello studio professionale;
 17. causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
 18. derivanti da campi elettromagnetici;
 19. conseguenti ad attività di volontariato di natura medica-infermieristica;
 20. conseguenti a:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo diverso da quanto previsto nell'Art. 4.4 - "Responsabilità per i fatti della vita privata" alla lettera z;
 - deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.
- Inoltre, solo ai fini della garanzia art.4.6- "Responsabilità della proprietà dell'abitazione" sono esclusi i danni:
21. da spargimento d'acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici;
 22. da rigurgito di fogna conseguente a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
 23. derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali;
 24. derivanti dalla proprietà di abitazioni diverse da quelle assicurate.

Art. 4.11| Responsabilità verso il proprietario dell'abitazione in affitto

La garanzia opera per i danni materiali e diretti causati da **incendio, implosione, esplosione, scoppio** all'abitazione tenuta in affitto dall'Assicurato e/o dal suo nucleo familiare. Inoltre, se l'abitazione è concessa in affitto ammobiliata, la garanzia è estesa all'arredamento del locatore.

Art. 4.12| Esclusioni per la Responsabilità verso il proprietario dell'abitazione in affitto

Sono esclusi i danni:

1. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
2. a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo diverse da quelle riportati nell'art. 4.11 - "Responsabilità verso il proprietario della Casa in affitto";
3. a cose altrui derivanti da incendio, implosione, esplosione o scoppio, salvo se acquistata la garanzia di cui all'art. 4.4- "Responsabilità per i fatti della vita privata" alla lettera x).



Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 4.13| Validità territoriale

Le garanzie “Responsabilità per i fatti della vita privata” e “Responsabilità per la proprietà e l’uso di cani e gatti” operano per il mondo intero.

Art. 4.14| Destinazione d’uso dell’abitazione

L’assicurazione è prestata a condizione che l’unità immobiliare sia adibita a civile abitazione, compresi eventuale uffici o studi professionali se coesistenti. Le eventuali dipendenze devono essere ad esclusivo servizio dell’unità immobiliare.

Art. 4.15| La manutenzione del fabbricato

L’assicurazione è prestata a condizione che l’abitazione assicurato e/o contenente le cose assicurate si trova in buone condizioni di statica e manutenzione.

Che cosa fare in caso di sinistro

Art. 4.16| Cosa fare in caso di sinistro

Il Contraente e/o l’Assicurato deve avvisare in forma scritta l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto o AXA entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del sinistro, così come indicato dall’articolo 1913 C.C., comunicando tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

Se l’Assicurato o il Contraente non rispetta gli obblighi indicati può perdere totalmente o parzialmente il diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 C.C.

Art. 4.17| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

AXA assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.

L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L’Assicurato deve trasmettere ad AXA o all’Agenzia l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l’Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell’Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra AXA e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 4.18| Criteri di risarcimento per l’invalidità permanente dei figli minori

Sono risarcite le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio; se all’accadimento il figlio dell’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona integra e sana.

La valutazione dell’invalidità permanente viene effettuata secondo la tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (e successive modifiche della tabella stessa intervenute sino al 30 giugno 2000).

**Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti**

RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI		
Garanzia	Limite di risarcimento per anno assicurativo	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Terzietà figli minori	50.000 euro	1.500 euro
Danni fisici involontariamente causati a badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici	50% del massimale	-
Danni fisici involontariamente causati a baby sitter	50% del massimale	-
Danni fisici involontariamente subiti dal sorvegliante temporaneo dei figli minori dell'assicurato	Massimale assicurato	1.000 euro
Danni da incendio derivanti dalla pratica di campeggio	25% del massimale	-
Danni da interruzioni o sospensione di attività	10% del massimale	250 euro
Danni da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna	Massimale assicurato	100 euro
Danni da inquinamento accidentale	50.000 euro	500 euro
Danni a cose causati dai cani	Massimale assicurato	100 euro
Danni a cose – attività di B&B e/o affittacamere	Massimale assicurato	250 euro



Sezione Tutela legale

Art. 5.1| Premessa

AXA per la gestione dei sinistri di Tutela legale si avvale di Inter Partner Assistenza S.A., Rappresentanza generale per l'Italia. Ufficio Tutela Legale, Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 ROMA. Tel. 06.42.115.629 Fax 06.48.70.326 di seguito denominata AXA ASSISTANCE, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

AXA, lasciando invariati sia il contenuto che i limiti di tali prestazioni e senza variare la tutela dei diritti dell'Assicurato, ha la facoltà di affidare tali servizi ad altra società autorizzata; in tal caso verrà comunicato al Contraente il nuovo soggetto affidatario dei servizi senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Chi è assicurato

Art. 5.2| Assicurati

I soggetti assicurati sono l'Assicurato indicato nel certificato di polizza e il suo nucleo familiare ovvero:

- l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi;
- i figli minori dell'Assicurato anche non conviventi.

Per quali controversie posso assicurarmi

Art. 5.3| Oggetto della garanzia

Avvalendosi di AXA ASSISTANCE per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA assicura la Tutela Legale, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di polizza valido per sinistro e per anno assicurativo, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un sinistro accaduto nell'ambito della vita privata.

L'assicurazione comprende i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- le eventuali **spese del legale di controparte**, in caso di transazione autorizzata da AXA ASSISTANCE;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con AXA ASSISTANCE;
- **le spese processuali** nel processo **penale** ai sensi dell'articolo 535 Codice di Procedura Penale;
- il **Contributo Unificato** per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le **spese attinenti all'esecuzione forzata** limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'Assicurato;
- le **spese necessarie allo svolgimento di arbitrati**, per la risoluzione di controversie garantite in polizza;
- le spese per le indagini volte alla ricerca di prove a difesa e discolpa dell'Assicurato.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 5.8 - "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".

La garanzia è operante nell'ambito della vita privata, esclusivamente per i seguenti casi:

Formula base

- a) controversie relative a danni subiti dall'Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;



- b) controversie per danni causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge ove, ai sensi dell'articolo 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile.
L'intervento di AXA ASSISTANCE è comunque condizionato all'esistenza ed all'effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile;
- c) controversie che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
- d) **difesa penale** dell'Assicurato per reato colposo.

Formula Comfort

Se il Contraente ha acquistato la garanzia nella "Formula Comfort" la tutela legale è anche operante per:

- e) le **controversie relative a rapporti di lavoro** con collaboratori domestici regolarmente assunti;
- f) le **controversie relative alla proprietà o locazione** dell'unità immobiliare dell'Assicurato, indicate in polizza;
- g) **l'esercizio di azioni che l'Assicurato intende far valere in qualità di lavoratore alle dipendenze di terzi**. La garanzia opera per i pubblici dipendenti, anche in sede amministrativa, per ricorsi ai Tribunali Amministrativi Regionali;
- h) **le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali di artigiani** per lavori di ordinaria manutenzione, sempreché il valore in lite sia superiore a 400 euro ed inferiore a 52.000 euro.

Formula Extra Large

Se il Contraente ha acquistato la garanzia nella "Formula Extra Large" la tutela legale è estesa, oltre a quanto riportato nella garanzia "Formula Comfort":

- i) alle controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali della controparte, in relazione all'acquisto del contenuto dell'abitazione, sempreché il valore in lite sia superiore a 400 euro ed inferiore a 52.000 euro;
- j) **in materia di diritto di famiglia**; AXA garantisce ai coniugi assicurati il rimborso delle spese per la presentazione dell'istanza di separazione e della successiva domanda di divorzio, nei limiti del massimale prescelto e a condizione che:
 - il ricorso per la separazione consensuale sia presentato congiuntamente dagli Assicurati e che l'assistenza legale sia prestata da un unico avvocato scelto di comune accordo dai coniugi;
 - il ricorso di cui sopra sia stato presentato durante la validità del presente contratto;
 - tra il ricorso di separazione consensuale e la domanda di divorzio, il presente contratto sia stato in vigore senza soluzione di continuità.
- k) Il rimborso delle spese per la domanda di divorzio viene garantito per l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo dai coniugi assicurati. L'attivazione della presente garanzia viene considerata come unico sinistro, per cui il massimale di polizza resta unico e viene ripartito tra il ricorso di separazione e la sentenza di divorzio.

L'assicurazione si estende ai componenti del nucleo familiare, nonché in quanto ne debba rispondere l'Assicurato stesso, ai fatti commessi dai collaboratori dell'Assicurato addetti ai servizi domestici durante l'espletamento delle loro mansioni.

Nell'ipotesi di unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie sono prestate unicamente a favore del Contraente/Assicurato.

Consulenza legale telefonica

L'Assicurato, chiamando la Centrale Operativa di AXA ASSISTANCE, può richiedere:

- a) una prima consulenza legale, relativamente ai casi assicurati con la presente sezione;
- b) informazioni sulle normative vigenti e sugli adempimenti da rispettare nel caso di ricorso alle autorità giudiziarie;



c) informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente sezione di polizza.

La Centrale Operativa può erogare autonomamente la prestazione oppure mettere l'Assicurato in contatto con un altro specialista. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì in orario di ufficio.

Informazioni legali e burocratiche

L'Assicurato potrà rivolgersi ad AXA ASSISTANCE per ottenere le prime informazioni di natura legale relativamente a:

- acquisto e vendita di beni immobili (per esempio: acquisto di una casa);
- affitto dell'abitazione del nucleo familiare;
- condominio (per esempio: poteri dell'amministratore);
- collaboratrici domestiche (ad esempio: obblighi di legge);
- diritto delle successioni (ad esempio: accettazione dell'eredità);
- diritto di famiglia (ad esempio: formalità preliminari del matrimonio).

L'Assicurato potrà inoltre ottenere documentazione o informazioni sulle attività necessarie da compiere per:

- richiedere certificati in materia di cittadinanza, residenza, matrimonio, passaporto, patente;
- la revisione periodica di veicoli.

Inoltre AXA ASSISTANCE fornirà su richiesta l'indicazione delle scadenze fiscali relative alla casa assicurata, a titolo di esempio le scadenze IMU o della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

Art. 5.4| Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
2. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
3. le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
4. le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto alla lettera g) della Formula Comfort ed alla lettera j) della Formula Extra Large;
5. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell'articolo 541 Codice di Procedura Penale.

Inoltre la garanzia non è operante per le controversie:

6. derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente o professionale, salvo quanto previsto alla lettera g) della Formula Comfort;
7. derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché di aeromobili, di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato;
8. di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti di AXA, fatti salvi i casi espressamente indicati ai punti precedenti, salvo quanto previsto alle lettere f) e h) della Formula Comfort ed alla lettera i) della Formula Extra Large;
9. relative ai sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;
10. relative ai sinistri causati da esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
11. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato.

Con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 5.5| Limiti territoriali

L'assicurazione è valida per le controversie verificatisi nei paesi dell'Unione Europea e in Svizzera.



Art. 5.6| Decorrenza della garanzia

La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente:

- dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
 - trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi;
- purché denunciate entro 12 mesi dalla cessazione della polizza.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dia origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 5.7| Modalità per accedere al servizio e limiti di erogazione

L'Assicurato o il familiare per usufruire del servizio di consulenza legale quotidiana dovrà contattare la Centrale Operativa che, verificata la regolarità della richiesta, provvederà ove possibile a fornire le informazioni o l'assistenza direttamente o attivando un professionista. In tal caso fornirà, entro il giorno successivo lavorativo alla richiesta, la documentazione a mezzo mail, fax o postale secondo l'indicazione dell'Assicurato. L'Assicurato verrà preavvisato telefonicamente, dell'invio della documentazione, dalla Centrale operativa il giorno successivo alla richiesta. AXA ASSISTANCE è sollevata da responsabilità in caso di mancata ricezione della documentazione e per tutto ciò che concerne l'operato del professionista.

L'Assicurato potrà avvalersi delle prestazioni previste dalla presente copertura per un massimo di tre consulenze legali e tre richieste di assistenza burocratica nell'arco dell'anno.

Che cosa fare in caso di sinistro

AXA per la gestione dei sinistri di Tutela legale si avvale di AXA ASSISTANCE - Ufficio Tutela Legale, Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 ROMA. Tel. 06.42.115.629 - Fax 06.48.70.326, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Art. 5.8| Denuncia del sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad AXA ASSISTANCE qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA ASSISTANCE, notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA ASSISTANCE contemporaneamente alla denuncia del sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA ASSISTANCE lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA ASSISTANCE.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o AXA ASSISTANCE.

Art. 5.9| Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente AXA ASSISTANCE in modo completo e veritiero di tutti i particolari



del sinistro nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 5.10| Gestione del sinistro tutela legale

Ricevuta la denuncia del sinistro, AXA ASSISTANCE si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica verrà trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 5.8 - "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. AXA ASSISTANCE, così come AXA, non è responsabile dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di AXA ASSISTANCE, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o AXA ASSISTANCE, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA ASSISTANCE avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 5.11| Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA ASSISTANCE, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti

Tutela Legale	
Garanzia	Limite di indennizzo
Consulenza legale	3 richieste per anno
Assistenza burocratica	3 richieste per anno



Sezione Vita digitale

Art.6.1| Premessa

AXA per la gestione dei sinistri di Tutela legale si avvale di Inter Partner Assistenza S.A., Rappresentanza generale per l'Italia. Ufficio Tutela Legale, Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 ROMA. Tel. 06.42.115.629 Fax 06.48.70.326 di seguito denominata AXA ASSISTANCE, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

AXA, lasciando invariati sia il contenuto che i limiti di tali prestazioni e senza variare la tutela dei diritti dell'Assicurato, ha la facoltà di affidare tali servizi ad altra società autorizzata; in tal caso verrà comunicato al Contraente il nuovo soggetto affidatario dei servizi senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Chi è assicurato

Art.6.2| Assicurati

I soggetti assicurati sono l'Assicurato indicato nel certificato di polizza e il suo nucleo familiare ovvero:

- l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi;
- i figli minori dell'Assicurato anche non conviventi.

Per quali controversie posso assicurarmi

Art.6.3| Tutela dai rischi internet

Avvalendosi di AXA ASSISTANCE per la gestione e la liquidazione dei Sinistri, accaduti nell'ambito della vita privata, AXA assicura la **protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet**, alle condizioni di seguito indicate. AXA fornisce l'assistenza legale e garantisce il rimborso delle spese legali e peritali stragiudiziali e giudiziali occorrenti per la tutela degli Assicurati in relazione a vertenze e procedimenti previsti in polizza.

La Garanzia comprende i seguenti oneri:

- le **spese per l'intervento di un legale incaricato** nei limiti della vigente tariffa professionale forense;
- le **indennità per la mediazione**, solo nei casi obbligatoriamente previsti per Legge, a carico dell'Assicurato e spettanti all'Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico. Per gli Organismi di Mediazione privati si fa riferimento alle indennità previste per gli Organismi di Mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico;
- le eventuali **spese del legale di controparte**, in caso di transazione autorizzata da AXA ASSISTANCE.
- le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di Parte e di periti in genere, purché autorizzate da AXA ASSISTANCE;
- il **Contributo Unificato** per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le **spese attinenti all'esecuzione forzata** limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'Assicurato;
- le **spese necessarie allo svolgimento di arbitrati**, per la risoluzione di Controversie garantite in polizza;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a 2.500 euro. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di 500 euro.



È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 6.7 - "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".

Prestazioni garantite

La garanzia è operante **nell'ambito della vita privata**, esclusivamente per i seguenti casi:

a) Lesione della reputazione on-line:

- a) azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti Internet del contenuto lesivo della reputazione on-line, nonché l'eventuale risarcimento di tali danni;
- b) intervento di un perito informatico per l'attività di Flooding. Tale prestazione sarà prevista decorsi inutilmente 15 giorni lavorativi dall'intervento del legale incaricato, la cui azione tesa ad ottenere la rimozione del contenuto lesivo non abbia ancora avuto riscontro. Tale attività è garantita fino ad un massimo di 3 volte (3 contenuti lesivi su un'unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse).

b) Furto d'identità digitale legato al credito

Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di furto d'identità digitale per fatti illeciti di terzi nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilità creditizia antecedente il furto d'identità.

c) Acquisti on-line/e-commerce

Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, relative esclusivamente ad Acquisti on-line/e-commerce, di controparte. La garanzia si intende prestata per le controversie con valore in lite superiore a 400 euro ed inferiore a 50.000 euro.

Sono escluse le controversie nei confronti dei vettori (ad es. corrieri espressi e servizi postali) incaricati alla consegna del bene.

Al fine di inquadrare correttamente la prestazione Acquisti on-line/e-commerce e precisarne l'operatività, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice del Consumo, ossia "il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita".

Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistano le seguenti circostanze:

- a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
- c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
- d) sono idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti."

Tutte le attività svolte da AXA ASSISTANCE, nonché dai propri periti informatici, configurano delle obbligazioni di mezzi e non di risultato. Pertanto AXA ASSISTANCE si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di raggiungere il risultato, senza che questo sia sempre garantito, alla luce delle attuali tecnologie.

Consulenza legale telefonica

L'Assicurato, chiamando la Centrale Operativa di AXA ASSISTANCE può richiedere:

- a) una prima consulenza legale, relativamente ai casi assicurati con la presente sezione;
- b) informazioni sulle normative vigenti e sugli adempimenti da rispettare nel caso di ricorso alle autorità giudiziarie;



c) informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente sezione di polizza.

La Centrale Operativa può erogare autonomamente la prestazione oppure mettere l'Assicurato in contatto con un altro specialista. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì in orario di ufficio.

Art.6.4|Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
2. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.);
3. le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
4. le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto all'art. 6.3 - "Tutela dei rischi internet";
5. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell'art. 541 Codice di Procedura Penale.

Inoltre, sono escluse le controversie:

6. derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale, salvo quanto previsto all'art. 6.3 - "Tutela dai rischi internet";
7. di natura contrattuale, anche nei confronti di AXA o del Gruppo AXA, salvo quanto previsto all'art. 6.2 - "Tutela dai rischi internet";
8. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
9. non espressamente richiamate tra le voci dell'art. 6.3 - "Tutela dai rischi internet";
10. di natura contrattuale dell'Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene;
11. in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale.
12. di natura contrattuale con un valore inferiore a 400 euro;
13. nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero "community chiuse");
14. aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana;
15. nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dall'Assicurato;
16. nascenti da casi di omonimia;
17. che riguardano personaggi pubblici e/o facenti parte del mondo dello spettacolo;
18. nascenti dalla pubblicazione su stampa nazionale e/o locale on-line, di materiale e/o informazioni relative all'Assicurato;
19. nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a:
 - a) animali e vegetali;
 - b) gioielli e/o beni preziosi, oggetti d'arte, argenteria;
 - c) oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, disegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio);
 - d) beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi;
 - e) materiale digitale scaricato on-line;
 - f) oggetti per uso industriale;
 - g) beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
 - h) acquisti effettuati tramite aste on-line;
 - i) veicoli a motore e natanti;
 - j) beni non nuovi.



Con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 6.5| Limiti territoriali

L'assicurazione è valida per le controversie verificatesi nei paesi dell'Unione Europea e in Svizzera.

Sono comunque esclusi dalla copertura gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6.6| Decorrenza della garanzia

La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatesi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente:

- a) la controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione;
- b) il fatto generatore della controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione e nello specifico:
 - dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
 - trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi;

purché denunciate entro 12 mesi dalla cessazione della polizza.

Ai fini del precedente punto b), i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto generatore che dia origine alla controversia si protragga attraverso più atti successivi, il fatto generatore si considera avvenuto nel momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Si considerano come unico sinistro le imputazioni penali per reato continuato.

Nelle precedenti ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Qualora coesistano una o più assicurazioni di tutela legale sul medesimo rischio coperto dal presente contratto, la garanzia prevista da quest'ultima opera dopo esaurimento di quanto dovuto dalle altre assicurazioni.

Qualora, relativamente agli acquisti on-line, le controversie dovessero riguardare beni già oggetto di apposite coperture assicurative attinenti alla protezione dell'acquisto, la garanzia opererà dopo esaurimento di quanto dovuto da queste altre assicurazioni.

Che cosa fare in caso di sinistro

AXA per la gestione dei sinistri di Tutela legale si avvale di AXA ASSISTANCE - Ufficio Tutela Legale, Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 ROMA. Tel. 06.42.115.629 - Fax 06.48.70.326, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Art. 6.7| Denuncia del sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad AXA ASSISTANCE qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA ASSISTANCE, notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale a cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA ASSISTANCE contemporaneamente alla denuncia del sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA ASSISTANCE lo invita a scegliere il proprio



legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA ASSISTANCE.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o AXA ASSISTANCE.

Art. 6.8| Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente AXA ASSISTANCE in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 6.9| Gestione del sinistro tutela legale

Ricevuta la denuncia del sinistro, AXA ASSISTANCE si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica verrà trasmessa al legale scelto nei termini dell'art. 6.7 - "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. AXA ASSISTANCE, così come AXA, non è responsabile dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di AXA ASSISTANCE, pena il mancato rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o AXA ASSISTANCE, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA ASSISTANCE avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 6.10| Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA ASSISTANCE, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.



Sezione Assistenza

Art. 7.1| Premessa

La gestione dei servizi di assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate è affidata da AXA a Inter Partner Assistance S.A., di seguito denominata AXA ASSISTANCE, con sede operativa in via Alimena 111 – 00173 Roma.

Le prestazioni di assistenza possono essere richieste da qualsiasi persona, purché riguardanti l'abitazione indicata nel certificato di polizza, contattando la centrale operativa funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno con i seguenti numeri:

- Telefono dall'Italia, numero verde 800.27.13.43
- Telefono dall'estero, +39.06.42.11.55.75

Di quali servizi posso usufruire in caso di imprevisti

Art. 7.2| Assistenza per la casa

Invio artigiani convenzionati

Nei casi previsti ai successivi punti a), b), c), d) e), AXA ASSISTANCE si obbliga a reperire ed inviare un artigiano convenzionato entro 3 ore lavorative dalla richiesta pervenuta in centrale operativa e 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno. Se, per cause indipendenti dalla centrale operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, AXA ASSISTANCE si obbliga a rimborsare la spesa sostenuta dall'assicurato fino al massimale previsto per ogni singola prestazione di assistenza dietro prestazione di idonea documentazione.

In ogni caso AXA ASSISTANCE si rende disponibile a convenzionare l'artigiano locale di fiducia dell'Assicurato alle tariffe previste dal proprio accordo di convenzionamento, inserendo il fornitore nel proprio network.

a) Reperimento ed invio di un idraulico

In caso di:

- allagamento oppure infiltrazione nell'abitazione assicurata in seguito a rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
- mancanza totale di acqua nell'abitazione assicurata non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in seguito ad otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la Centrale Operativa di AXA ASSISTANCE invierà presso l'abitazione assicurata un idraulico convenzionato.

AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa fino a concorrenza di 300 euro per evento, con massimo 2 eventi per anno assicurativo. Sono compresi nel massimale di 300 euro i costi di uscita + 2 ore di mano d'opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione, restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale l'eccedenza.

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature e rubinetterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo;
- sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione assicurata;
- richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri o di ordinaria manutenzione;
- per danni causati dal gelo.

b) Reperimento ed invio di un elettricista

In caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione assicurata per guasti di interruttori e prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, non causati da imperizia o negligenza dell'Assicurato, la Centrale Operativa di AXA ASSISTANCE invierà presso l'abitazione assicurata un elettricista convenzionato.



AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa fino a concorrenza di 300 euro per evento, con massimo 2 eventi per anno assicurativo. Sono compresi nel massimale di 300 euro i costi di uscita + 2 ore di mano d'opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione, restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale l'eccedenza.

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione assicurata;
- richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- a timers o apparecchiature similari;
- per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

c) Reperimento ed invio di un fabbro/falegname

Nei casi in cui:

- a seguito di furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica, non sia possibile entrare nell'abitazione assicurata;
- a seguito di tentato furto, la funzionalità della porta di accesso all'abitazione è compromessa in modo grave e la sicurezza della stessa non è garantita;

la Centrale Operativa invierà presso l'abitazione assicurata un fabbro o un falegname.

AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa fino a concorrenza di 300 euro per evento, con massimo 2 eventi per anno assicurativo. Sono compresi nel massimale di 300 euro i costi di uscita + 2 ore di mano d'opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione, restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale l'eccedenza.

In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

d) Reperimento ed invio di un vetraio/serrandista

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un vetraio/serrandista in caso di rottura di un vetro o di una serranda della porta d'ingresso o delle finestre dell'abitazione a seguito di furto, tentato furto o atto vandalico, la Centrale Operativa invierà un vetraio/serrandista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa fino a concorrenza di 300 euro per evento, con massimo 2 eventi per anno assicurativo. Sono compresi nel massimale 300 euro i costi di uscita + 2 ore di mano d'opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione, restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale l'eccedenza.

In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

e) Reperimento ed invio di un termoidraulico

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti presso l'abitazione assicurata, di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento.

AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa fino a concorrenza di 300 euro per evento, con massimo 2 eventi per anno assicurativo. Sono compresi nel massimale di 300 euro i costi di uscita + 2 ore di mano d'opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione, restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale l'eccedenza.

f) Invio di un tecnico riparatore elettrodomestici

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore) la Centrale Operativa invierà un tecnico riparatore nelle 24 ore successive alla segnalazione.

AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa fino a concorrenza di 300 euro per evento, con massimo 2 eventi per anno assicurativo. Sono compresi nel massimale di 300 euro i costi di uscita + 2 ore di mano d'opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la



riparazione, restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale l'eccedenza.

g) Invio di un tecnico riparatore condizionatori

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un riparatore per guasti al condizionatore fuori garanzia ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore) o per guasti che non rientrino in garanzia, la Centrale Operativa invierà un tecnico riparatore nelle 24 ore successive alla segnalazione.

AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa fino a concorrenza di 300 euro per evento, con massimo 2 eventi per anno assicurativo, Sono compresi nel massimale di 300 euro i costi di uscita + 2 ore di mano d'opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione, restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale l'eccedenza.

h) Invio di un operaio specializzato in disinfestazione

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un servizio di disinfestazione (blatte, ratti, zanzare) la Centrale Operativa invierà un operaio specializzato in disinfestazione nelle 24 ore successive alla segnalazione.

AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa fino a concorrenza di 500 euro per evento, con massimo 1 evento per anno assicurativo, Sono compresi nel massimale di 500 euro i costi relativi all'uso del materiale necessario alla disinfestazione.

Sono escluse tutte le richieste di disinfestazione la cui origine non sia da attribuire alla singola abitazione dell'Assicurato e che siano piuttosto di pertinenza condominiale.

i) Servizio Canal Jet e assistenza ai sistemi di raccolta delle acque meteoriche

Qualora, presso il fabbricato assicurato, si verifichi l'intasamento di una delle condotte idriche-igieniche o dei sistemi di scolo (pluviali, grondaie ecc.) che servono il fabbricato assicurato e tale problema non può essere risolto senza intervento di un tecnico, la Centrale Operativa organizza l'assistenza e paga l'eliminazione dell'intasamento.

AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa fino a concorrenza di 500 euro per evento, con massimo 1 evento per anno assicurativo, Sono compresi nel massimale di 500 euro i costi relativi all'uso del materiale necessario alla risoluzione dell'intasamento, restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale l'eccedenza.

j) Ripristino dell'abitazione dopo il sinistro

Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'abitazione assicurata necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano l'abitabilità dell'immobile, la Centrale Operativa provvederà al reperimento ed all'invio di un'impresa specializzata.

AXA ASSISTANCE terrà a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di 300 euro, con massimo 1 evento per anno assicurativo.

k) Trasloco definitivo

Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'abitazione assicurata sia divenuta definitivamente inabitabile, AXA ASSISTANCE provvederà ad organizzare il trasloco dei beni presso un deposito provvisorio o il nuovo domicilio dell'Assicurato.

AXA ASSISTANCE terrà a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di 1.500 euro per evento, con massimo 1 evento per anno assicurativo, purché il trasloco venga effettuato entro 30 giorni dal sinistro.

l) Rientro imprevisto

(Garanzia valida oltre 100 km dall'abitazione abituale dell'Assicurato)

Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, si renda indispensabile il rientro immediato dell'Assicurato presso l'abitazione abituale assicurata danneggiata, AXA ASSISTANCE provvederà ad organizzare il trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe o altro).

AXA ASSISTANCE terrà a proprio carico le spese relative fino ad un massimo di 300 euro per evento, con massimo 1 evento per anno assicurativo.



m) Sistemazione provvisoria d'emergenza

Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'abitazione assicurata sia danneggiata in modo tale da non consentire il pernottamento, la Centrale Operativa provvederà a reperire un albergo idoneo, il più vicino possibile all'abitazione.

AXA ASSISTANCE terrà a proprio carico le spese per la prima notte successiva al sinistro, per l'Assicurato ed eventuali familiari conviventi, sino ad un massimo di 300 euro per evento, con massimo 1 evento per anno assicurativo.

n) Invio guardia giurata

Qualora a seguito di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione e scoppio, atti vandalici si renda necessaria la salvaguardia dei beni di valore all'interno dell'abitazione assicurata, AXA ASSISTANCE organizzerà la vigilanza dell'abitazione mediante istituti di vigilanza.

Tale servizio verrà prestato per un periodo massimo di 8 ore entro le 24 ore successive al verificarsi dell'evento.

o) Auto sostitutiva a seguito di furto

Qualora l'Assicurato subisca il furto dell'autoveicolo di proprietà custodita nel box o garage pertinente all'abitazione di residenza e qualora ne sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti del luogo, la Società metterà a disposizione dell'Assicurato un'autovettura a noleggio di cilindrata 1.200 cc per un periodo massimo di 3 (tre) giorni a chilometraggio illimitato da utilizzare entro i 15 (quindici) giorni successivi al sinistro, come risultante da regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. La prestazione è a carico della Società per massimo 1 evento per anno assicurativo con esclusione dei costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi e multe.

La prestazione potrà essere garantita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, che in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito finanziaria.

Art. 7.3| Esclusioni comuni - Limiti di esposizione – Responsabilità

a) Esclusioni comuni

Integrano le "Esclusioni" presenti in polizza per il servizio di Assistenza:

1. nessuna prestazione viene fornita e nessun indennizzo viene pagato da AXA ASSISTANCE in alternativa o a titolo di compensazione per quanto dovuto;
2. nessuna prestazione viene fornita e nessun indennizzo viene pagato da AXA ASSISTANCE per sinistri che abbiano interessato le parti comuni dell'abitazione identificata in polizza.

b) Limiti di esposizione

I massimali e i limiti previsti da ciascuna prestazione di assistenza devono intendersi per ogni evento ed al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

AXA ASSISTANCE non effettuerà in nessun caso rimborsi per spese sostenute dall'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. L'autonoma organizzazione di una delle assistenze indicate su iniziativa dell'Assicurato, o di chi per esso, è ammessa solo nel caso in cui AXA ASSISTANCE abbia precedentemente dato il suo accordo sui mezzi da utilizzare.

Limitatamente alle prestazioni "Rientro imprevisto" e "Rientro anticipato", l'esposizione di AXA ASSISTANCE deve intendersi complementare alle spese che l'Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere per il suo ritorno, quali quelle relative a biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo del carburante, ecc., che devono pertanto considerarsi a suo carico.

In conseguenza di ciò l'Assicurato dovrà consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con la firma di una delega appropriata. AXA ASSISTANCE si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto, l'Assicurato sarà tenuto, entro 3 mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versarne le relative somme ad AXA ASSISTANCE.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno eccezionalmente rimborsate



previa presentazione di validi giustificativi in originale (fatture, certificati, notule).

c) Responsabilità

AXA ASSISTANCE non assume responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, o comunque derivante direttamente e/o indirettamente da eventi esclusi dalla presente polizza.

Cosa fare in caso di sinistro

Art. 7.4| Come fare la richiesta di assistenza

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, direttamente ad AXA ASSISTANCE contattando il **Numero Verde 800.27.13.43** (dall'estero tel. +39.06.42.11.55.75 oppure via fax +39.06.47.43.262) nel momento in cui si verifichi il sinistro o, nel caso in cui la tipologia di prestazione lo consenta, entro al massimo tre giorni dal verificarsi dell'evento.

La Centrale Operativa è a disposizione **24 ore su 24 per 365 giorni l'anno**, per fornire immediatamente assistenza.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA ASSISTANCE, si invita a raccogliere i seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dell'abitazione assicurata;
- numero di polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta.

Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non sia possibile prestare assistenza immediatamente, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA ASSISTANCE non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Salvo quanto sopra previsto, tutte le altre comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti devono essere effettuate con lettera raccomandata.

Art. 7.5| Controversie sulla liquidazione dei danni - Arbitrato irrituale

In mancanza di accordo diretto sulla liquidazione dei danni le Parti possono procedere mediante due periti nominati, uno da ciascuna delle Parti.

Nel caso di disaccordo fra i periti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provveda alla nomina o se i due periti non si accordino sul terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito e metà di quella del terzo.

**Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti**

Assistenza per la casa	
Garanzia	Limite di indennizzo
Reperimento ed invio idraulico, elettricista, fabbro/falegname, vetraio/serrandista, termoidraulico, riparatore elettrodomestici, riparatore condizionatori	300 euro per evento – 2 eventi per anno
Servizio di disinfestazione dell'abitazione	500 euro per evento e per anno
Servizio di Canal Jet	500 euro per evento e per anno
Ripristino abitazione dopo il sinistro	300 euro per evento e per anno
Trasloco definitivo	1.500 euro per evento e per anno
Rientro imprevisto	300 euro per evento e per anno
Sistemazione provvisoria d'emergenza	300 euro per evento e per anno
Invia guardia giurata	8 ore
Auto sostitutiva a seguito di furto	3 giorni



Sezione Confido

Quali animali posso assicurare

Art. 8.1| Animali assicurati

L'assicurazione opera per il cane e/o il gatto indicato sul certificato di polizza. Non possono essere assicurati gli animali utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite.

Art. 8.2| Certificato di polizza

Sul certificato di polizza sono indicati gli animali assicurati e le garanzie acquistate con i relativi massimali e /o capitali.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 8.3| Responsabilità civile cani e/o gatto (PLUS)

AXA corrisponde la somma (capitale, interessi e spese) dovuta per il risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi dall'animale assicurato, che abbiano come conseguenza:

- morte o lesioni corporali di persone;
- morte o lesioni corporali di altri animali;
- danneggiamento o deterioramento di cose.

Per i danni arrecati dal cane a cose di terzi o ad animali si applica una franchigia per sinistro di 100 euro.

La garanzia si estende anche ai seguenti eventi:

a) Affidamento temporaneo gratuito

AXA interviene nel caso in cui l'animale assicurato venga **temporaneamente affidato** ad una persona esterna al nucleo familiare, compresi i collaboratori domestici, per:

- i danni che l'animale arreca ad altre persone, diverse dal custode dell'animale, ed alle loro cose ed animali;
- le lesioni corporali da cui derivi un'invalidità permanente, causate dall'animale al custode dell'animale.

Per le lesioni subite dal custode il risarcimento verrà prestato con un limite di 50.000 euro per anno assicurativo e con una franchigia, per la lesione corporale risarcibile, di 1.500 euro per sinistro. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

b) Lesioni ai figli dell'Assicurato

AXA interviene per le lesioni corporali, da cui derivi un'invalidità permanente, causate dall'animale ai figli dell'Assicurato minori di 14 anni, così derogando a quanto riportato nell'art.8.4 - "Persone non considerate terze".

Per tali eventi il risarcimento verrà prestato con un limite di 50.000 euro per anno assicurativo e con una franchigia, per la lesione corporale risarcibile, di 1.500 euro per evento. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

c) Partecipazione a fiere e mostre

AXA interviene per i danni causati dall'animale a terzi durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza.

La copertura è prestata con una franchigia di 300 euro per i danni ad altri animali e col limite di risarcimento di 2.500 euro.

d) Interruzione o sospensione di attività di terzi

AXA interviene per i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, causati dall'animale assicurato.

Per ogni sinistro, verrà applicato una franchigia di 250 euro. Il limite di risarcimento per sinistro



e per anno assicurativo si intende pari al 10% del massimale di polizza.

Art.8.4| Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, qualsiasi altro parente od affine convivente con l'Assicurato, salvo quanto previsto limitatamente alle lesioni personali subite dai figli dell'Assicurato minori di 14 anni.

Art. 8.5| Razze canine

Per i cani appartenenti ad una delle seguenti razze:

- Perro;
- Pitbull;
- Rottweiler;
- Dobermann;
- Doghi;
- Bull Terrier;
- American Bulldog;
- Bull Mastiff;
- Mastino napoletano

è previsto un sovrappremio di tariffa e una franchigia di 200 euro.

Art.8.6| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) da impiego dell'animale per attività proibite dalla legge;
 - b) causati da cani non iscritti all'anagrafe canina;
 - c) a cose di proprietà, detenute o possedute dall'Assicurato e/o dagli appartenenti al nucleo familiare a qualunque titolo;
 - d) ad altri animali domestici di proprietà dell'Assicurato o del nucleo familiare;
 - e) derivanti dall'esercizio della caccia;
 - f) provocati dagli animali in occasione di ricovero presso cliniche e/o ambulatori veterinari, anche in caso di day hospital;
 - g) cagionati dagli animali mentre alloggiano temporaneamente presso pensioni per animali;
 - h) conseguenti ad uso professionale, compresi quelli connessi all'attività di allevamento;
 - i) da incendio, esplosione o scoppio provocato dall'animale;
 - j) derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'Assicurato.
- AXA, inoltre, non riconoscerà responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato.

Cosa fare in caso di sinistro da Responsabilità civile

Art. 8.7| Cosa fare in caso di sinistro

L'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA **entro 5 giorni** da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 C.C., comunicando inoltre ad esse tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 C.C..

Art. 8.8| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

AXA assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario



ricevuto in notificazione entro il termine di **10 giorni** dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico - giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti. Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra AXA e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

Quali spese veterinarie sono rimborsabili

Art. 8.9| Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici

AXA, in caso di interventi chirurgici, resi necessari da infortunio o malattia, rimborsa le spese veterinarie per:

1. onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, comprese le protesi;
2. rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital;
3. visite, esami, analisi ed accertamenti, sostenute nei 30 giorni precedenti al ricovero o day hospital, e nei 30 giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo al ricovero sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione.

Per ogni evento è prevista l'applicazione di uno scoperto del 20% col minimo di 100 euro. Nell'ambito del rimborso, relativamente alla voce di costo rette di degenza, AXA riconosce un contributo giornaliero massimo di 25 euro, sino a 5 giorni.

Art. 8.10| Esclusioni

AXA non rimborsa le spese derivanti da:

- a) infortuni o malattie conseguenti all'impiego dell'animale per la caccia;
- b) dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei componenti del suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
- c) uso professionale dell'animale;
- d) uso dell'animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);
- e) malattie o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari;
- f) infortuni o malattie preesistenti all'inizio dell'assicurazione;
- g) interventi chirurgici per neoplasia recidiva;
- h) controlli di routine e/o facoltativi;
- i) acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali, tranne quanto previsto per gli interventi chirurgici;
- j) ernie;
- k) malattie mentali e problemi comportamentali;
- l) infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI e dall'ANFI);
- m) gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo;
- n) sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
- o) soppressione e cremazione per pericolosità;
- p) leishmania;



q) taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica, malattie dei denti e paradontopatie;

Con quali condizioni mi assicuro per la garanzia “Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici”

Art. 8.11| Validità della garanzia

L'assicurazione opera per il cane e/o il gatto che, al momento della sottoscrizione della polizza, sia di età minima 6 mesi e massima 10 anni.

L'animale assicurato deve essere in possesso del microchip e di libretto sanitario. Inoltre deve essere regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami, obbligatori per leggi, norme o regolamenti, anche locali.

In ogni caso le vaccinazioni richieste sono:

- per il cane: cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi;
- per il gatto: rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva.

Art. 8.12| Decorrenza della garanzia

La copertura decorre dalle ore 24 del 60° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione.

I termini operano diversamente se l'Assicurato sottoscrive la polizza in sostituzione di un precedente contratto AXA. In questo caso le coperture decorrono:

- dal giorno in cui ha effetto la copertura della polizza precedente, per le prestazioni ed i massimali previste da quest'ultima;
- dal giorno di effetto della garanzia del nuovo contratto, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni previste.

Cosa fare in caso di sinistro da intervento chirurgico

Art. 8.13| Cosa fare in caso di sinistro

L'Assicurato, in caso di sinistro:

- a) deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA **entro 5 giorni** da quando ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'Art. 1913 C.C..
- b) trasmettere ad AXA o all'Agenzia copia originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il sinistro nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate.
- c) documentare con ulteriori certificati veterinari o prescrizioni il decorso delle lesioni o della malattia;
- d) consentire ad AXA le indagini e gli accertamenti necessari, anche sull'animale;
- e) fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione veterinaria richiesta.

L'inadempimento degli obblighi di cui alla lettera a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C..

Art. 8.14| Criteri di liquidazione

Il rimborso delle spese veterinarie sostenute verrà effettuato alla richiesta di rimborso a cui vanno allegati gli originali delle fatture, le ricevute fiscali quietanzate e copia originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il sinistro.

Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto dei rimborsi già ottenuti da terzi, fermi lo scoperto ed i limiti di indennizzo.

Art. 8.15| Termini di pagamento dell'indennizzo

AXA liquida gli indennizzi che risultino dovuti una volta verificata l'operatività della garanzia e



ricevuta la documentazione relativa al sinistro, compiendo gli accertamenti del caso.

La comunicazione della liquidazione viene effettuata direttamente agli interessati e avuta notizia della loro accettazione AXA provvede al pagamento entro 15 giorni.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.

AXA restituisce gli originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Art. 8.16| Eventuali controversie sulla valutazione del danno - Arbitrato irrituale

Le controversie di natura veterinaria sull'indennizzabilità del sinistro, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad un collegio di due periti veterinari, nominati uno per parte con apposito atto unico.

Nel caso di disaccordo fra i suddetti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza. L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei veterinari la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato. Ogni parte designa il proprio veterinario mentre l'eventuale terzo viene designato di comune accordo.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo perito veterinario, questo deve essere scelto dal Consiglio dell'Ordine dei Veterinari avente giurisdizione nel luogo dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il perito veterinario da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo.

Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei veterinari rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio veterinario: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

Per quali controversie posso assicurarmi

Art. 8.17| Premessa:

AXA per la gestione dei sinistri di Tutela legale si avvale di Inter Partner Assistenza S.A., Rappresentanza generale per l'Italia. Ufficio Tutela Legale, Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 ROMA. Tel. 06.42.115.629 Fax 06.48.70.326 di seguito denominata AXA ASSISTANCE, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

AXA, lasciando invariati sia il contenuto che i limiti di tali prestazioni e senza variare la tutela dei diritti dell'Assicurato, ha la facoltà di affidare tali servizi ad altra società autorizzata; in tal caso verrà comunicato al Contraente il nuovo soggetto affidatario dei servizi senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Art. 8.18| Tutela legale cani e gatti

Avvalendosi di AXA ASSISTANCE per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA assicura la Tutela legale, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di polizza per anno assicurativo, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un sinistro accaduto nell'ambito della vita privata e inerente la proprietà o la custodia dell'animale identificato in polizza.

La garanzia comprende i seguenti oneri:

- le **spese per l'intervento del Legale** incaricato della gestione del sinistro;
- le eventuali **spese del Legale di controparte**, in caso di transazione autorizzata da AXA ASSISTANCE;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordati con AXA ASSISTANCE;
- le **spese processuali** nel processo penale ai sensi dell'Art. 535 Codice di Procedura Penale;
- il **Contributo Unificato** per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza.

E' garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 8.23- "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".



La garanzia opera esclusivamente per i seguenti casi di:

- a) controversie relative a danni subiti **dall'animale di proprietà** dell'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
- b) controversie per **danni cagionati ad altri soggetti** in conseguenza di fatti illeciti dell'animale di proprietà dell'Assicurato, ove ai sensi dell'art. 1917 C. C. risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento di AXA ASSISTANCE è comunque condizionato all'esistenza ed all'effettiva operatività di una copertura di responsabilità civile;
- c) difesa penale dell'Assicurato per reato colposo o contravvenzionale.

La copertura si estende ai componenti del nucleo familiare, nonché, ai collaboratori dell'Assicurato addetti ai servizi domestici, in quanto l'Assicurato ne è responsabile, per fatti accaduti durante l'espletamento delle mansioni di custodia dell'animale.

Art. 8.19| Esclusioni

Sono esclusi dalla copertura:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere e simili);
- c) le spese attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi;
- d) le spese liquidate a favore delle parti civili, costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- e) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- f) le spese per controversie in materia amministrativa, ivi comprese quelle fiscali o tributarie;
- g) le spese per controversie di natura contrattuale.

Con quali condizioni mi assicuro per la garanzia “Tutela legale cani e gatti

Art. 8.20| Decorrenza della garanzia

La copertura viene prestata per i sinistri che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
- trascorso 30 giorni dalla decorrenza della polizza, per la resistenza a pretese risarcitorie per danni cagionati a terzi.

Art. 8.21| Limiti territoriali

La copertura è valida per le controversie verificatesi nei paesi dell'Unione Europea e in Svizzera.

Cosa fare in caso di sinistro da Tutela legale

Art. 8.22| Insorgenza del sinistro

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per la difesa penale e per la resistenza a pretese risarcitorie per danni cagionati a terzi, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;



- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 8.23| Denuncia del sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare ad AXA ASSISTANCE qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA ASSISTANCE notizia di ogni atto a lui notificato, entro **7 giorni** dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA ASSISTANCE contemporaneamente alla denuncia del sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA ASSISTANCE lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA ASSISTANCE.

Art. 8.24| Fornitura di mezzi di prova e documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente AXA ASSISTANCE di tutti i particolari del sinistro in modo completo e veritiero, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 8.25| Gestione del sinistro di tutela legale

Ricevuta la denuncia del sinistro, AXA ASSISTANCE si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 8.23 – “Denuncia del sinistro e libera scelta del legale”.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con AXA ASSISTANCE. AXA ASSISTANCE non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

La copertura viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di AXA ASSISTANCE, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato ed AXA ASSISTANCE, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA ASSISTANCE avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

**Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti**

Confido – Garanzia Responsabilità civile cani e gatti PLUS		
Garanzia	Limite di indennizzo Per anno assicurativo	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Per i danni arrecati dal cane a cose o animali da qualsiasi evento	Massimale assicurato	100 euro
Affido temporaneo gratuito	50.000 euro	1.500 euro
Lesioni ai figli dell'Assicurato	50.000 euro	1.500 euro
Partecipazione a Fiere e Mostre	2.500 euro	300 euro
Interruzione o sospensione di attività di terzi	10% del massimale	250 euro
Confido – Garanzia Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici		
Rimborso spese per interventi chirurgici	Per le rette di degenza 25 euro al giorno sino a 5 giorni	20% col minimo di 100 euro



Norme comuni a tutte le garanzie

Art. 9.1| Dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sul rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 9.2| Altre assicurazioni

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'articolo 1910 C.C.

Art. 9.3| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 C.C.

Art. 9.4| Indicizzazione del contratto

(Valida se espressamente richiamata in polizza ed indicato il relativo numero indice.)

Le somme assicurate, i massimali e il relativo premio sono assoggettate ad "adeguamento automatico" (ad eccezione della garanzia "Assistenza per la casa e la famiglia") in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità di seguito riportate:

- a) si stabilisce di adottare l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita);
- b) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- c) alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o quello dell'ultimo adeguamento (indice base), le somme assicurate alle singole unità tecniche, i massimali relativi alle garanzie di responsabilità e tutela legale ed il premio verranno variate col **massimo del 2%** in proporzione al rapporto tra indice di scadenza e indice base. Variazioni negative dell'indice non saranno invece applicate;
- d) le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro il rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza).

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente.

Art. 9.5| Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9.6| Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.



Art. 9.7| Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9.8| Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

La durata del contratto di assicurazione è indicata nel documento denominato polizza che è parte integrante del contratto medesimo.

Per i casi nei quali la legge o il contratto di assicurazione si riferiscono al "periodo di assicurazione", questo si intende stabilito per la durata di un anno, salvo che la copertura assicurativa sia stata richiesta per una durata differente.

In caso di durata annuale: il contratto di durata annuale si rinnova tacitamente per un altro anno e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di durata poliennale: il contratto di durata pluriennale si rinnova tacitamente per un altro anno alla sua scadenza e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata.

In deroga all'art 1899, primo comma, del codice civile è riconosciuto al solo contraente il diritto di recedere dal contratto pluriennale alla scadenza di ogni singola annualità, mediante l'invio di una lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.

Art. 9.9| Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9.10| Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9.11| Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 9.12| Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 9.13| Rimborso del premio

Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore / Assicurato, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o finanziamento, AXA restituisce al debitore / Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

AXA tratterrà, in caso di polizza con pagamento unico, le spese amministrative sostenute per l'emissione del contratto necessariamente esplicitate in proposta, in polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa.

La procedura per il rimborso del premio, verrà attivata mediante richiesta inoltrata dall'Assicurato al proprio intermediario, corredata della consueta documentazione di svincolo rilasciata dell'ente mutuatario e/o finanziatore.

In alternativa a quanto sopra AXA, su richiesta dell'Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.



60 C.C.	Altri casi di dichiarazione di morte presunta Oltre che nel caso indicato nell'articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti: 3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto.
62 C.C.	Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte Questa dichiarazione è pronunciata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero [Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.] o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso [Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.].
817 C.C.	Pertinenze Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
818 C.C.	Regime delle pertinenze Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze (...) se non è diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (...)
1325 C.C.	Indicazioni dei requisiti del contratto I requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti; 1427); 2) la causa (1343 e seguenti; 1895); 3) l'oggetto (1346 e seguenti); 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti)
1341 C.C.	Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
1342 C.C.	Contratto concluso mediante moduli o formulari Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime



	non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
1418 C.C.	Cause di nullità del contratto Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
1588 C.C.	Perdita e deterioramento della cosa locata Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento causati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
1589 C.C.	Incendio di cosa assicurata Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. (...) Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.
1611 C.C.	Incendio di Casa abitata da più inquilini Se si tratta di Casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella Casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
1891 C.C.	Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
1892 C.C.	Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non



	dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
1893 C.C.	Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
1894 C.C.	Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
1897 C.C.	Diminuzione del rischio Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
1898 C.C.	Aggravamento del rischio Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta



	e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
1899 C.C.	<i>Durata del contratto</i> L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
1901 C.C.	<i>Mancato pagamento del premio</i> Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)
1907 C.C.	<i>Assicurazione parziale</i> Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
1910 C.C.	<i>Assicurazione presso diversi assicuratori</i> Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.



1913 C.C.	Avviso all'assicuratore in caso di sinistro L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)
1914 C.C.	Obbligo di salvataggio L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
1915 C.C.	Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
1916 C.C.	Diritto di surrogazione dell'assicuratore L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali
1917 C.C.	Assicurazione della responsabilità civile Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.



2049 C.C.	Responsabilità dei padroni e dei committenti I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
2094 C.C.	Prestatore di lavoro subordinato È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
2359 C.C.	Società controllate e società collegate Sono considerate società controllate: 5) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria; 6) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa; 7) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa. Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa.
535 C.P.P.	Condanna alle spese 1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce. 2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna. 3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692. 4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130.
541 C.P.P.	Condanna alle spese relative all'azione civile 1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale. 2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.
624 C.P.	Furto Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).
624 bis C.P.	Furto in abitazione e furto con strappo Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (...).



628 C.P.	Rapina Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s'impadronisce della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (...).
D.Lgs. 206/2005 art. 3	Definizioni Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)
D.Lgs. 206/2005 art. 33	Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...) g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...) u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (...)



Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di Contraente/Assicurato/erede / beneficiario / terzo interessato a pratiche di risarcimento, la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge², e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti³) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁴.

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate⁵ il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

³ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

⁴ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet www.axa.it

⁵ Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.

⁶ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); UIF (Unità di informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet www.axa.it



Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l'opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.

Finalità di utilizzo dei dati personali

Se lei acconsentirà, saremo in grado di:

- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di suo interesse.

Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:

- Società che appartengono al Gruppo AXA
- società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.

I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Chi sono i soggetti coinvolti

Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti svolgono la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

C) Modalità d'uso dei suoi dati personali e suoi diritti

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell'ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet www.axa.it.

Modalità di uso dei suoi dati personali

I suoi dati personali sono trattati⁷ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche

⁷ Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; anche se non registrati in una banca dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.



finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione⁸; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

I suoi diritti

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare o chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento⁹.

Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. – Corso Como, 17 (20154) – Milano (MI)

e-mail: centrocompetenzaprivacy@axa.it.

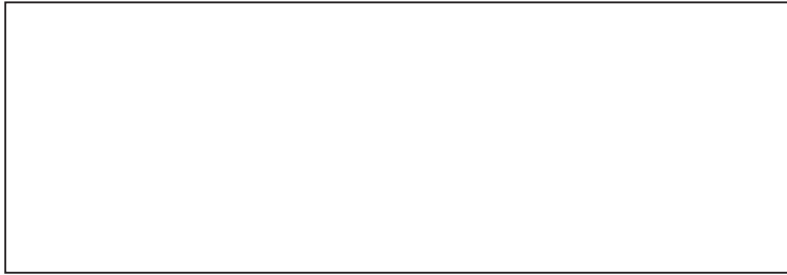
⁸ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.

⁹ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L'art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) prevede che:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



www.axa.it

Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 11 aprile 2016.

